SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Agricoltura)

27° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 1973

Presidenza del Presidente COLLESELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Istituzione del parco nazionale delle Dolomiti bellunesi » (**321**) *(D'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri)*:

PRESIDENTE . . . *Pag.* 347, 348, 349 e *passim*
ARTIOLI . . . . . 353, 359, 360 e *passim*
BALBO 394
BENAGLIA 356, 358
BUCCINI . . . . . 352, 353, 360 e *passim*
CACCHIOLI, *relatore alla Commissione* . 348, 349 350 e *passim*
CIFARELLI, *sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste* . 348, 349, 350 e *passim*
CIPOLLA 363, 365, 369
DEL PACE . . . . . 348, 356, 362 e *passim*
LICINI . . . . . 359, 360, 361 *e passim*
MAZZOLI . . . . . 348, 349, 364 e *passim*
PISTOLESE . . . . . 357, 367, 373 e *passim*
PORRO 394
ROSSI DORIA . . . . . 348, 349, 355 e *passim*
SCARDACCIONE 384, 385, 387
ZANON . . . . . 356, 357, 358 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

CASSARINO, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Istituzione del parco nazionale delle Dolomiti bellunesi » (321), d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Treu, Colleselli, Segnana, Berlanda, Dalvit, Della Porta, Noè, De Zan, Brugger, Zanon, Cifarelli, Salerno, Leggieri, Tiriolo e Scardaccione: « Istituzione del parco nazionale delle Dolomiti bellunesi ».

Avendo concluso nella precedente seduta la discussione generale, passiamo oggi all'esame e alla votazione degli articoli del testo del disegno di legge già approvato dalla nostra Commissione in sede referente, di cui do lettura:

Art. 1.

Ai fini della tutela e del miglioramento della flora e della fauna, della conservazione delle caratteristiche dell'ambiente naturale, dell'educazione e ricreazione dei cittadini, è costituito il Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi.

Il Parco è ente di diritto pubblico, amministrato da un Consiglio di amministrazione, ed è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il parco si estende sui gruppi montuosi delle Vette Feltrine, Monti del Sole, Schiara e Pramper.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, dal Governo e dal senatore Rossi Doria, entrambi aggiuntivi all'ultimo comma. Il Governo propone, infatti, di aggiungere le seguenti parole: « Fanno parte del parco anche i laghi ed i corsi d'acqua ».

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* L'emendamento si illustra da sè. Praticamente, si tratta del ripristino delle parole contenute alla fine del primo comma dell'articolo 2 del disegno di legge originario. Il Governo ritiene che con questa aggiunta si determini la possibilità di provvedere ad una migliore disciplina della materia.

R O S S I D O R I A . Mi sembra pleonastico, in quanto i laghi ed i corsi d'acqua, compresi nei parchi già esistenti, ne fanno sempre parte.

D E L P A C E . Più che pleonastica, a me sembra una specificazione pericolosa, perchè potrebbe alimentare il dubbio che, se non se ne fa specifica menzione, laghi e corsi d'acqua del territorio degli altri parchi non ne facciano parte, dal punto di vista giuridico. Sono perciò contrario all'emendamento del Governo.

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Le osservazioni dei senatori Rossi Doria e Del Pace non sono certo mosse da intenti limitativi della superficie del parco. Perciò, in sostanza, stiamo cercando di ottenere tutti lo stesso scopo.

Qual è il motivo per cui il Governo ha ritenuto di proporre questo emendamento? Perchè le organizzazioni di tutela naturalistica hanno fatto presenti due considerazioni: anzitutto, che potrebbe presumersi una limitazione di fatto del territorio del parco delle Dolomiti bellunesi in quanto dal testo primitivo, che prevedeva l'inclusione dei laghi e dei corsi d'acqua, si è passati ad un testo che non la prevede più; in secondo luogo che, essendo il Parco delimitato, per ora, con l'indicazione dei complessi montagnosi, potrebbe chiedersi, in un secondo tempo, una limitazione dei bacini di fondo valle. Questi sono i motivi che hanno indotto il Governo a proporre l'emendamento aggiuntivo. D'altro canto, *quod abundat non vitiat.*

Non mi pare, poi, che si possa arrivare alla interpretazione del senatore Del Pace, per il solo fatto che la precisazione è contenuta nella legge sul parco delle Dolomiti bellunesi e non, per esempio, in quella sul parco dello Stelvio.

R O S S I D O R I A . Ribadisco il mio parere nettamente contrario all'emendamento proposto dal Governo. È chiaro che un parco comprende i laghi e i corsi d'acqua.

M A Z Z O L I . Si potrebbe usare la dizione « ambienti naturali ».

P R E S I D E N T E . Nell'ambito della vallata del Mis c'è però anche un lago artificiale.

C A C C H I O L I , *relatore alla Commissione.* Personalmente sono favorevole all'emendamento proposto dal Governo. A mio avviso, infatti, questa maggior precisazione, che ha natura di perfezionamento tecnico-giuridico, non può inficiare i regolamenti giuridici degli altri parchi. Comunque mi rimetto alla Commissione.

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Mi permetto di dire al senatore Del Pace che non mi pare che questo possa costituire pregiudizio per le leggi relative ai singoli parchi già esistenti —

sulle quali questo provvedimento non può certo influire — e che, semmai, potrebbe costituire un precedente utile per eventuali nuove leggi per la creazione di singoli parchi.

Ripeto al senatore Rossi Doria che l'emendamento proposto dal Governo è stato suggerito dalle associazioni di tutela naturalistica, in considerazione del fatto che questa frase figurava nell'originario testo dei proponenti e, quindi, sopprimerla avrebbe potuto costituire un elemento negativo.

Non posso però non considerare, dato lo orientamento mostrato dalla Commissione, le conseguenze di un voto negativo. Ritiro pertanto l'emendamento, chiedendo però che venga inserito a verbale che la Commissione considera implicito che i laghi e i corsi d'acqua sono compresi nella perimetrazione del parco.

M A Z Z O L I . Propongo il seguente emendamento sostitutivo dell'ultimo comma: « Il parco comprende tutti gli ambienti naturali e si estende sui gruppi montuosi delle vette Feltrine, Monti del Sole, Schiara e Pramper ».

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Suggerirei al senatore Mazzoli di formulare diversamente l'emendamento: « Il parco si estende sui gruppi montuosi delle Vette Feltrine, Monti del Sole, Schiara e Pramper e ne comprende tutti gli ambienti naturali ».

M A Z Z O L I . Accetto il suggerimento del rappresentante del Governo e pertanto il mio emendamento deve intendersi così formulato.

C A C C H I O L I , *relatore alla Commissione.* Mi dichiaro favorevole all'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma proposto dal senatore Mazzoli.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Mazzoli — al quale si sono dichiarati favorevoli il relatore e il Governo — tendente a sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Il parco si estende sui gruppi montuosi delle Vette Feltrine, Monti del Sole, Schiara e Pramper e ne comprende tutti gli ambienti naturali ».

(*È approvato*).

Vi è, ora, l'emendamento del senatore Rossi Doria. Ne do lettura: « Aggiungere alla fine dell'ultimo comma le parole: « per una superficie, senza soluzione di continuità, di almeno 30 mila ettari ». Faccio rilevare che questo emendamento recepisce la previsione iniziale sulla estensione del parco nazionale.

R O S S I D O R I A . Esatto. L'emendamento si spiega con il fatto che, poichè il disegno di legge parte da una delimitazione un po' generica dell'istituendo parco, mi sembrerebbe importante precisare la sua estensione minima e, soprattutto, che il territorio non deve avere soluzione di continuità. Spetterà poi, in base all'articolo 2, al Consiglio regionale e alle Comunità montane delimitare con esattezza i confini, con una deliberazione che dovrà essere ratificata da un decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

C A C C H I O L I , *relatore alla Commissione.* Sono favorevole all'emendamento proposto dal senatore Rossi Doria.

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Rossi Doria.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1, il cui ultimo comma, dopo gli emendamenti testè apportati, risulta così formulato: « Il parco si estende sui gruppi montuosi delle Vette Feltrine, Monti del Sole, Schiara e Pramper e ne comprende tutti gli ambienti naturali, per una superficie, senza soluzione di continuità, di almeno 30 mila ettari ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà effettuata, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,

sentito il parere del Consiglio regionale e delle Comunità montane interessate al territorio del parco, la delimitazione del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Rossi Doria. Ne do lettura: « Alla fine dell'ultimo comma aggiungere le parole: « nel rispetto di quanto è stabilito nell'ultimo comma dell'articolo precedente ». Mi sembra si tratti di una logica conseguenza del testo approvato per l'articolo 1.

C A C C H I O L I , *relatore alla Commissione.* Sono favorevole all'emendamento.

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Anche il Governo è favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Rossi Doria.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'amministrazione del Parco è affidata a un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, composto da:

1) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

3) il Direttore dell'Ufficio regionale delle foreste;

4) tre rappresentanti del Consiglio regionale del Veneto, di cui due della maggioranza ed uno designato dalla minoranza;

5) un rappresentante di ciascuna delle Comunità montane interessate al territorio del Parco, su designazione delle rispettive Assemblee;

6) tre rappresentanti del Consiglio provinciale di Belluno, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

7) cinque esperti di chiara fama nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Consiglio regionale del Veneto, preferibilmente specializzati nelle seguenti discipline: botanica, zoologia, geologia, selvicoltura, urbanistica.

A questo articolo sono stati proposti emendamenti dal Governo e dai senatori Licini e Buccini. Poichè questo articolo e i relativi emendamenti sono collegati con l'articolo 4 e gli emendamenti a questo proposti, dò anche lettura dell'articolo 4, in modo da poterli esaminare congiuntamente.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione, elegge il Presidente (che ha la legale rappresentanza del Parco) e due Vice-presidenti.

Nomina altresì, sulla base di una motivata valutazione di carattere tecnico ed amministrativo, il Direttore del parco, che sovrintende ai servizi del parco e funge da segretario del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione nomina il Comitato tecnico consultivo, che ha il compito di esprimere pareri e collaborare con il Consiglio di amministrazione per quanto concerne i problemi tecnici e scientifici attinenti alla gestione del Parco.

Il Comitato tecnico consultivo è composto di non più di nove membri, scelti sulla base delle indicazioni degli enti ed associazioni istituzionalmente interessati alle finalità del parco ed alla protezione dell'ambiente.

Ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico consultivo non spetta alcuna indennità per le funzioni svolte, eccetto il rimborso spese.

Per quanto riguarda l'articolo 3, il Governo ha proposto due emendamenti sostitutivi dell'intero articolo, uno ovviamente subordinato all'altro. La prima soluzione proposta è la seguente:

L'amministrazione del Parco è affidata a un Consiglio di amministrazione, nominato

con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, composto da:

1) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2) un rappresentante dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali;

3) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

4) il Capo dell'Ufficio regionale delle foreste;

5) tre rappresentanti del Consiglio regionale del Veneto, di cui due della maggioranza ed uno designato dalla minoranza;

6) un rappresentante di ciascuna delle Comunità montane interessate al territorio del Parco su designazione delle rispettive Assemblee;

7) tre rappresentanti del Consiglio provinciale di Belluno di cui uno designato dalla minoranza;

8) cinque esperti di chiara fama nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio regionale del Veneto, preferibilmente specializzati nelle sguenti discipline: botanica, zoologia, geologia, selvicoltura, urbanistica;

9) un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

10) un rappresentante del Club alpino italiano;

11) un rappresentante del Touring club italiano;

12) un rappresentnate dell'Associazione Italia nostra;

13) un rappresentante dell'Associazione pro natura italica.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e può essere confermato, in tutto od in parte, una sola volta.

La seconda soluzione proposta è, invece, la seguente:

L'amministrazione del Parco è affidata a un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, composta da:

1) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2) un rappresentante dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali;

3) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

4) il Capo dell'Ufficio regionale delle foreste;

5) tre rappresentanti del Consiglio regionale del Veneto, di cui uno designato dalla minoranza;

6) un rappresentante di ciascuna delle Comunità montane interessate al territorio del Parco, su designazione delle rispettive Assemblee;

7) tre rappresentanti del Consiglio provinciale di Belluno, di cui uno designato dalla minoranza;

8) cinque esperti di chiara fama nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentito il Consiglio regionale del Veneto, preferibilmente specializzati nelle seguenti discipline: botanica, zoologia, geologia, selvicoltura, urbanistica;

9) un rappresentante degli enti ed associazioni istituzionalmente interessati alle finalità del Parco ed alla protezione dell'ambiente, scelto dal Ministro dell'agricoltura e foreste sulla base delle indicazioni degli enti ed associazioni medesime;

10) un rappresentante dell'Ente provinciale del turismo di Belluno.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e può essere confermato, in tutto o in parte, una sola volta.

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* L'emendamento proposto dal Governo — mi riferisco alla prima soluzione — fu preannunciato nella scorsa seduta e, quindi, posso limitarmi a una brevissima illustrazione. In quella sede lamentai, a nome del Governo, l'esclusione, nel testo della Commissione, dei rappresentanti delle Associazioni nazionali di tutela naturalistica. Di conseguenza, l'emendamento propone il ripristino di quanto previsto dall'articolo 8 del testo originario, là dove, appunto, si riferiva alle rappresentanze delle Associazioni di tutela naturalistica, in quanto per quel che concerne le altre rappresentanze mi pare siano più che sufficienti quelle regionali, alle quali è giustamente riconosciuto un adeguato peso.

L'emendamento, inoltre, propone l'inclusione di un rappresentante dell'Ente nazionale per il turismo, non tanto perchè i Parchi debbano essere sottoposti alla vigilanza degli enti turistici, quanto perchè essi hanno indubbi e notevoli riflessi sul turismo, troppo evidenti perchè debba starli ora ad illustrare.

Altra aggiunta, rispetto al testo della Commissione, è quella concernente un rappresentante dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali, in quanto si tratta di un ente che, giuridicamente, è titolare di tali foreste e che, quindi, è bene sia rappresentato nel Consiglio d'amministrazione del Parco, per la trattazione dei rapporti pregressi e futuri relativi alla vita del parco stesso.

Vi è, poi, una seconda soluzione, subordinata, determinata dalla possibilità che si facciano eccezioni sulle rappresentanze delle Associazioni di tutela, per le quali, in verità, nutro molta simpatia per una ragione molto semplice che, ritengo, tutti condividiamo: perchè, cioè, sono le forme di partecipazione più spontanea e perchè rappresentano interessi di ordine veramente generale — dato che il riferimento è, evidentemente, fatto su base nazionale — in favore dei quali hanno sostenuto tante e tante battaglie, talvolta magari eccedendo in rigorismo, ma senza dubbio con fini di pubblica utilità. E questo il motivo per cui il Governo ritiene opportuna una loro adeguata presenza nell'ambito del Consiglio di amministrazione del parco delle Dolomiti bellunesi.

Pur tuttavia, il Governo si è anche posto l'eventualità di una obiezione facilmente presentabile: quella secondo cui, così facendo, il Consiglio d'amministrazione finirebbe per essere composto da un numero eccessivo di persone, soprattutto di persone che non verrebbero ad essere designati da organismi locali, democraticamente eletti, come la Regione, come il Consiglio provinciale, come la Comunità montana. La ipotesi subordinata, pertanto, prevede la presenza di un rappresentante degli Enti e delle Associazioni a base nazionale, istituzionalmente interessati al buon conseguimento delle finalità per cui il Parco viene costituito.

Per tutto il resto le due soluzioni si identificano.

P R E S I D E N T E . A loro volta i senatori Licini e Buccini hanno presentato il seguente emendamento:

L'Amministrazione del Parco è affidata a un Consiglio di Amministrazione nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, composto da:

1) un rappresentante del Ministero del l'agricoltura e delle foreste;

2) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

3) il Direttore dell'Ufficio regionale delle foreste;

4) tre rappresentanti del Consiglio Regionale del Veneto di cui due della maggioranza e uno designato dalla minoranza;

5) tre rappresentanti del Consiglio pro vinciale di Belluno di cui due della maggioranza e uno designato dalla minoranza;

6) tre rappresentanti di ciascuna delle comunità montane interessate al territorio del parco di cui, per ciascuna comunità, due della maggioranza e uno designato dalla minoranza;

7) cinque esperti di chiara fama nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di intesa con il Ministro dell'ambiente e con il Consiglio regionale del Veneto, preferibilmente specializzati nelle seguenti discipline: botanica, zoologia, geologia, silvicoltura, urbanistica.

B U C C I N I . Noi insistiamo sulla necessità di una presenza delle Comunità montane anche per quel che concerne le minoranze, perchè riteniamo che ciò sia conforme a quanto disposto per il Consiglio regionale e per il Consiglio provinciale. D'altra parte, come è già stato sottolineato in sede di discussione generale, le Comunità montane — entità nelle quali crediamo e che dobbiamo valorizzare al massimo — avendo come obiettivo di fondo la formazione di piani di economia integrata, cioè globale, non possono non avere voce in capitolo anche in tema di gestione di un parco nazionale

Ciò posto, mi sembra risponda a princìpi elementari di democrazia che anche le minoranze delle Comunità montane siano rappresentate. Con l'emendamento che ci siamo per-

messi sottoporre alla vostra attenzione e valutazione, abbiamo inteso riaffermare soprattutto questo principio.

Una volta d'accordo su tale principio, si può studiare la forma migliore per assicurare la rappresentanza delle minoranze; su questo secondo punto, il nostro emendamento non pretende di avere una formulazione rigida. Una soluzione, per esempio, potrebbe essere trovata sulla base di quanto proposto dal Governo, senza irrigidirci sul numero da noi proposto. Questo, ovviamente, qualora si riscontrassero perplessità o contrasti sul nostro emendamento.

Altro problema affrontato dal nostro emendamento è quello dei cinque esperti di chiara fama, di cui al punto 7 dell'articolo 3. Non è che noi si sia contrari all'inserimento, nel Consiglio di amministrazione, di tali esperti; solo che riteniamo che il problema sia risolto più che esaurientemente dall'articolo 4, là dove — terzo comma — si stabilisce che il Consiglio di amministrazione nomina il Comitato tecnico consultivo, che ha il compito di esprimere pareri e collaborare con il Consiglio di amministrazione per quanto concerne i problemi tecnici e scientifici attinenti alla gestione del Parco. Si tratta di un organo indubbiamente tecnico, il cui compito è di dare suggerimenti al Consiglio di amministrazione, ma al contempo anche di un organo politico sulle scelte di conduzione del Parco.

Nutriamo, inoltre, perplessità sulla opportunità della presenza, nel Consiglio d'amministrazione, d'un rappresentante della Azienda statale delle foreste demaniali, in quanto è orientamento generale che si tratta di un organo in liquidazione, destinato a scomparire, per cui non si capisce come potrebbe sopravvivere attraverso questo rappresentante.

Riassumendo, e allo scopo di raggiungere un accordo tra tutte le parti politiche qui rappresentate, invito i colleghi, qualora ritengano di non accettare la formulazione da noi proposta, di suggerirne un'altra, la quale consenta comunque di assicurare anche alle minoranze delle Comunità montane di avere un rappresentante in senso al Consiglio d'amministrazione, così come è previsto a livello regionale e provinciale. Se si è d'accordo — e penso che non vi siano obiezioni in proposito — sul rispetto dei princìpi informatori della legge n. 1102 del 1971, che istituiva le Comunità montane, con un po' di buona volontà troveremo senz'altro la strada per arrivare a questa soluzione che noi riteniamo equa e opportuna.

P R E S I D E N T E . Sarebbe opportuno valutare gli emendamenti presentati all'articolo 3 in relazione a quelli proposti all'articolo 4, nella parte che concerne l'elezione del presidente e dei vicepresidenti.

B U C C I N I . All'articolo 4 presentiamo un emendamento tendente ad affermare che uno dei vicepresidenti sia designato dai rappresentanti delle minoranze.

A R T I O L I . Relativamente al problema delle rappresentanze in seno al Consiglio di amministrazione, mi richiamo all'emendamento presentato dal Gruppo comunista all'articolo 4, tendente a stabilire che il presidente e uno dei vicepresidenti debbono essere scelti fra i consiglieri rappresentanti delle forze elettive, e che detto vicepresidente deve essere scelto tra i consiglieri di minoranza. Lo spirito del nostro emendamento si ricollega alle dichiarazioni rese nella precedente seduta, secondo le quali, pur valutando l'apporto delle componenti tecniche nel Consiglio di amministrazione, la maggioranza del consiglio stesso deve essere composta dai rappresentanti degli organi elettivi, e cioè Regione, provincia e comunità montane.

Vogliamo in sostanza affermare il principio che la legale rappresentanza del parco sia scelta tra le forze elettive.

C A C C H I O L I , *relatore alla Commissione.* Per quanto riguarda l'emendamento di parte socialista, in ordine alla rappresentanza delle Comunità montane, ritengo che la ipotesi subordinata proposta dal senatore Buccini sia accettabile. Devo però precisare in proposito che, contrariamente a quanto avevamo calcolato, le Comunità non sono tre, ma quattro, in quanto nel territorio del Parco rientra anche la nuova Comunità montana di Longarone.

Mi dichiaro contrario alla prima proposta governativa. Riguardo, invece, alla seconda soluzione proposta dal Governo, mentre sono favorevole alla nomina di un rappresentante dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali, non sono d'accordo in ordine al punto 10, che prevede una rappresentanza dell'Ente provinciale del turismo, che potrebbe essere, a mio avviso, più correttamente inclusa nel comitato tecnico, che ha funzioni consultive.

Mi dichiaro anche favorevole alla proposta di un solo rappresentante degli enti ed associazioni istituzionalmente interessate ai problemi del Parco, prevista al punto 9, in quanto ritengo che l'inserimento di un solo rappresentante non modifica quell'equilibrio che abbiamo inteso assicurare, nel senso della preminenza delle rappresentanze degli interessi locali rispetto alle altre.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 4, dopo quello illustrato dal senatore Artioli, ritengo che sia preferibile il testo proposto dai senatori Licini e Buccini, tendente ugualmente alla designazione di uno dei due vicepresidenti da parte della minoranza, ma che non prevede limitazioni nella elezione del presidente. Comunque, su questo punto, mi rimetto alla Commissione.

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Ringrazio il relatore per l'apprezzamento rivolto all'emendamento subordinato presentato dal Governo. Insisto pertanto sulla seconda soluzione proposta e ritiro il primo emendamento.

Per quanto riguarda in particolare la rappresentanza dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali, essa corrisponde all'esigenza che si deve all'Azienda l'acquisizione, con denaro pubblico, di zone montane e di boschi che sono stati così sottratti alla speculazione e civilmente conservati. D'altra parte, se la futura legge quadro o una legge specifica sancisse la soppressione dell'Azienda, il problema sarebbe risolto ugualmente.

Comunque, fino a che ciò non avverrà la Azienda di Stato per le foreste demaniali deve essere considerata in vita. Perciò pregherei gli onorevoli senatori di considerare l'opportunità di una presenza che non determina alcuno squilibrio, e la cui opera consapevole serve, invece, ad evitare conflitti, a costituire un po' il pilastro di questa organizzazione.

Per quanto riguarda il rappresentante dell'Ente provinciale del turismo, faccio presente all'onorevole relatore che possono determinarsi ragioni di contrasto in cui la sua presenza può risultare determinante. E lo dico con convinzione, benchè non sia affatto un paladino degli enti turistici.

In sostanza, prego la Commissione di voler accogliere integralmente l'emendamento presentato dal Governo come soluzione subordinata.

In ordine all'emendamento dei senatori Licini, Buccini e altri, sono d'accordo su quanto proposto al punto 7, ossia sulla nomina di cinque esperti di chiara fama da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente Ho ancora perplessità sulla opportunità di una intesa con il Consiglio regionale del Veneto, perchè è già prevista nel Consiglio d'amministrazione la presenza di tale Consiglio, per cui si tratterebbe di un inutile allargamento di contatti la cui conclusione viene resa più difficile. Per me la validità dell'emendamento è costituita dall'opportuna integrazione con la collaborazione del Ministro dell'ambiente. Ho già avuto modo di far rilevare che sarebbe auspicabile avere un unico Ministro competente per i beni culturali e l'ambiente. Tuttavia, nella situazione attuale e fino a che il Parlamento non deciderà diversamente, resta il Ministro dell'ambiente, che è senz'altro opportuno chiamare in causa in occasione della nomina dei cinque esperti da inserire nel Consiglio d'amministrazione del parco nazionale delle Dolomiti bellunesi.

Vi è poi il punto 6 dell'emendamento Licini, ossia la proposta di inserire nel Consiglio d'amministrazione del parco tre rappresentanti per ciascuna delle Comunità montane interessate al territorio del parco. Innanzitutto, è da considerare che per il parco bellunese tali rappresentanti dovrebbero essere dodici. Inoltre, va richiamata la preoccupazione espressa poco fa, ossia quella di non creare precedenti che potrebbero avere pericolose ripercussioni su leggi già in vigore.

Ma una uguale preoccupazione deve anche riguardare le leggi *in itinere*.

Scendendo all'atto pratico, quante sono le Comunità montane interessate ai territori nei vari parchi? In Piemonte, per esempio, ce ne sono ben quarantaquattro. Per cui rischiamo di creare organismi pletorici. Mi sembra quindi più opportuno ripiegare sull'emendamento subordinato preannunciato su questo punto dagli stessi senatori Licini e Buccini, perchè, in sostanza, tutti ci proponiamo soprattutto uno scopo: quello di far valere, in sede di Consiglio d'amministrazione d'un parco, anche la voce delle minoranze delle Comunità montane.

D'altro canto, non mi sembra accettabile che si pongano le Comunità montane, le quali hanno senza dubbio interessi più circoscritti, sullo stesso piano non solo della Provincia ma addirittura anche della Regione. Sono pertanto, ripeto, contrario al punto 6 dell'emendamento dei senatori Licini, Buccini e altri; ma potrei riconsiderare tale posizione ove fosse accolta l'istanza, un momento fa espressa dal relatore, di un subemendamento diciamo così di compromesso.

Per quanto riguarda il punto trattato dagli emendamenti all'articolo 4 sia dei senatori Licini, Buccini e altri sia dei senatori Artioli, Del Pace ed altri sono favorevole alla prima soluzione, perchè è importante che un Vice presidente emerga dalla minoranza, togliendo così tra l'altro, al Presidente, l'autorità di rappresentare tutti.

A questo punto vorrei rimediare a una omissione. Là dove, nella seconda soluzione dell'emendamento governativo, si tratta di un rappresentante degli enti e associazioni istituzionalmente interessati, propongo di aggiungere la precisazione « a carattere nazionale » o « a base nazionale », perchè non vogliamo riferirci ad organizzazioni localistiche, che potrebbero essere troppo limitate, bensì a quelle organizzazioni, come il Club alpino italiano, Italia nostra e così via, che hanno appunto una base nazionale.

ROSSI DORIA. Posto che siamo d'accordo sulle rappresentanze elettive, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su due problemi. Anzitutto, malgrado ciò che ha sostenuto poco fa l'onorevole Sottosegretario, rilevo l'impossibilità, a mio giudizio, di citare, in una legge che non ha valore effimero, ma alquanto consistente e duraturo, il rappresentante di un ente, come l'Azienda di Stato delle foreste demaniali, che in base alla Costituzione e ai decreti delegati è destinato quanto prima a scomparire, in quanto la competenza sulla materia che esso tratta è stata riconosciuta e assegnata alle Regioni. Come si fa a prendere in considerazione un ente che è in stato di liquidazione?

Tanto più che , nel periodo di transizione, cioè dal momento attuale all'effettiva presa in consegna, da parte delle Regioni, della competenza sulle foreste demaniali, gli interessi dell'Azienda di Stato sono salvaguardati dal rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Su questo punto vorrei fossimo oltremodo decisi, in quanto non possiamo, in questa legge, ricostituire un ente che, giustamente, abbiamo ritenuto di sopprimere con un'altra norma esecutiva del dettato costituzionale Pertanto, noi siamo nettamente contrari a questo inserimento.

Secondo problema: quello degli esperti. Si tratta, evidentemente, di un aspetto fondamentale per un parco di questo genere. Tuttavia, proprio per la caratteristica della funzione da essi svolta — peraltro messa in evidenza dalla dizione « di chiara fama » — non mi sembra opportuno il loro inserimento permanente nel Consiglio d'amministrazione, in quanto è troppo facile prevedere che non solo non saranno interpellati, ma essi stessi riterranno di non intervenire alle riunioni del Consiglio che abbiano per scopo la trattazione di problemi di ordinaria amministrazione, del personale, di regolamenti e così via. Viceversa, il parere degli esperti deve essere reso non solo obbligatorio, ma addirittura vincolante, sulle questioni che più direttamente li riguardano, cioè sulle questioni di piano, di programmazione.

Noi, quindi, concordiamo sulla opportunità della presenza, nel Consiglio d'amministrazione, delle rappresentanze degli enti pubblici, delle Comunità montane e degli enti locali, non su quella degli esperti, la

cui funzione deve essere diversamente esaltata e considerata vincolante, così come proposto nel nostro emendamento.

Nominando esperti sia nel Consiglio di amministrazione che nel Comitato tecnico, creeremmo un duplicato che non può che essere dannoso, perchè può dar luogo soltanto ad inconvenienti e non a un miglior funzionamento amministrativo.

Su questi punti, ripeto, richiamo in particolare l'attenzione della Commissione: la esclusione del rappresentante dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali, e la eliminazione, dal Consiglio di amministrazione, degli esperti, in collegamento col potenziamento dei poteri del comitato tecnico.

ZANON. Vorrei chiedere un chiarimento al rappresentante del Governo: perchè nel punto relativo agli esperti, nel testo proposto dal Governo si è modificata la dizione usata in quello elaborato dalla Commissione (« d'intesa con il Consiglio regionale ») in « sentito il Consiglio regionale ».

CIFARELLI, *sottosegretraio di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Si è preferito la dizione « sentito » per un motivo di agilità.

DEL PACE. Nel corso delle visite ai parchi nazionali, che abbiamo fatto durante la indagine conoscitiva, la questione principale che ci siamo sempre trovati di fronte è stata quella del rapporto tra popolazione e parco: un rapporto che non deve essere inteso nel senso di una imposizione del parco sulla popolazione, ma nel senso di considerare la vita del parco una vicenda vissuta dalla popolazione. L'unico mezzo per ovviare a questa eventuale carenza è quello di far partecipare alla direzione e alla vita del parco le rappresentanze locali. Questo è stato l'elemento di fondo che tutti abbiamo constatato.

Se vogliamo dare una risposta positiva a questa imprescindibile esigenza, non ha senso la questione che è stata posta. Come si fa a far designare gli esperti dalla Regione? Ci si dovrebbe chiedere piuttosto come si fa a non farli nominare.

CIFARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Ma si tratta di un parco nazionale ...

BENAGLIA. Allora facciamo un parco regionale, non un parco nazionale!

DEL PACE. Mi dichiaro quindi favorevole alla inclusione, nel Consiglio di amministrazione, dei cinque esperti, eventualmente nominati dalla Regione. A nostro avviso, è senz'altro da preferire la soluzione prevista dal disegno di legge, ossia la nomina degli esperti da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Consiglio regionale del Veneto, anzichè, come proposto negli emendamenti del Governo, « sentito » il Consiglio regionale del Veneto.

Per quanto concerne il punto 10 dell'emendamento governativo, ricordo che discutemmo a lungo, in Commissione, su quali rappresentanze ammettere nel Comitato per la tutela del parco, e che concordammo sulla inutilità di prevedere un esponente dell'Ente provinciale per il turismo, in quanto si tratta di una emanazione della Regione, già rappresentata.

In ordine, poi, ai rappresentanti delle associazioni protezionistiche, ritorniamo al discorso già fatto a suo tempo, cioè a rimettere in discussione la decisione di assegnare al Consiglio d'amministrazione un ruolo, come dice la parola stessa, amministrativo, avvalendosi, per i problemi tecnici e scientifici attinenti alla gestione del parco, di un Comitato tecnico consultivo che, così come dice l'articolo 4 del disegno di legge, ha il compito di esprimere pareri e collaborare.

Occorre quindi deciderci: o si ritiene valida la norma che prevede la costituzione del Comitato tecnico consultivo, ed i rappresentanti delle associazioni protezionistiche confluiscono in esso — come noi riteniamo opportuno — e non nel Consiglio di amministrazione, oppure si sopprime il Comitato tecnico e i rappresentanti delle varie associazioni vengono immessi nel Consiglio d'amministrazione. Tanto più che non si può da una parte accettare le considerazioni che abbiamo sentito fare nel corso delle udien-

ze conoscitive e poi, all'atto pratico, stravolgerle.

A me sembra, in conclusione, che le soluzioni emerse nel corso della lunghissima discussione avutasi in Commissione siano, bene o male, le più accettabili, naturalmente estendendo la rappresentanza a tutte le Comunità montane, che per ora sono quattro ma che potrebbero, alla fine, risultare anche cinque, senza che ciò debba costituire motivo di preoccupazione per l'eccessiva dilatazione del Consiglio d'amministrazione, se è vero che il Governo ne aveva proposto uno composto addirittura da ventiquattro membri.

PISTOLESE. Vorrei far rilevare che, in sede di elaborazione del disegno di legge da parte della Sottocommissione, ci dichiarammo favorevoli a quello che praticamente è il dettato del primo emendamento proposto dal Governo. Infatti l'articolo 11 del testo originario stabiliva che il Consiglio di amminitsrazione fosse composto da esperti naturalisti, da un rappresentante del Corpo forestale, da un rappresentante dell'Azienda di Stato, dai rappresentanti degli enti locali e delle associazioni interessati alla vita del parco. Quindi, anche in sede di elaborazione del testo del disegno di legge da sottoporre all'esame della Commissione, ci eravamo già orientati verso l'inserimento, nel Consiglio d'amministrazione, di rappresentanti di enti e associazioni che assicurano un contributo indubbiamente valido.

Ora, avendo il Governo ritirato tale primo emendamento, non possiamo che astenerci dal votare il secondo, in quanto non figura più la parte che tendeva a non politicizzare il Consiglio d'amministrazione. Non dimentichiamoci, infatti, che si tratta di un organismo tecnico, per cui non vi è alcuna ragione che in esso sia assicurata una prevalenza politica, anche se l'altra volta il senatore Buccini ha voluto chiarire che ogni atto, sia tecnico sia legislativo, è pur sempre un atto politico. D'accordo, ma tale concetto non va inteso nel senso estensivo e caratterizzante che si vuol dare al Consiglio d'amministrazione del parco delle Dolomiti bellunesi, perchè altrimenti ricadremmo in episodi tutt'altro che edificanti, come quello che ho ricordato poco fa, mentre parlava il senatore Del Pace, di una Napoli in cui, nello spazio di tre anni, abbiamo avuto quattro crisi, per cui complessivamente la nostra Regione ha funzionato solo per due mesi. Quindi, più politicizziamo un ente tecnico come dovrà essere il Consiglio d'amministrazione del parco — e la politicizzazione sarebbe inevitabile dando alla Regione o alla provincia il potere di nominare determinati rappresntanti — meno li rendiamo efficienti ai fini di un buon lavoro concreto.

In ordine all'articolo 4, preciso che non sono d'accordo sulle preclusioni alla nomina del Presidente, che, invece, deve poter essere scelto liberamente tra i componenti del Consiglio d'amministrazione, senza selezioni tra quelli di estrazione rappresentativa e quelli di nomina governativa. Nel momento in cui si diventa componenti del Consiglio, automaticamente si diventa depositari della completa libertà di elettorato attivo e passivo per la nomina alla presidenza. Si può invece concordare sull'opportunità che uno dei Vice Presidenti rappresenti le minoranze.

ZANON. Proporrei al Governo di sostituire il punto 8 della seconda soluzione del suo emendamento con l'emendamento dei senatori Licini e Buccini, in quanto mi sembra che esso risolva le questioni insorte, prevedendo l'intesa anche col Ministro dell'ambiente, perchè ritengo che se effettivamente vogliamo combattere la battaglia ecologica dobbiamo valorizzare queste istituzioni. Per il resto, concordo con la proposta governativa.

PRESIDENTE. Poichè il Governo ha ritirato la prima soluzione del suo emendamento, optando per la seconda, passiamo alla votazione dell'articolo 3 sulla base del testo proposto dalla Commissione, considerando come emendamenti quei punti specifici, proposti dal Governo, che differiscono da tale testo.

Metto ai voti il primo alinea.

(*È approvato*).

Metto ai voti il punto 1°, cui corrisponde la proposta del Governo.

(*È approvato*).

Per quanto concerne il punto secondo, come proposto dall'emendamento del Governo, vi è una opposizione dei senatori Rossi Doria e Artioli.

CIFARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ho già spiegato le ragioni per cui il Governo annette molta importanza a questo punto e perciò insisto per la sua approvazione.

CACCHIOLI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole al testo governativo.

PRESIDENTE. Mi permetto di fare un'osservazione. Oltre ad un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste avremmo, nel Consiglio d'amministra zione, se questo secondo punto sarà approvato, un rappresentante dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali e — in base al punto successivo — il Capo dell'Ispettorato regionale delle foreste. Chiedo al rappresentante del Governo, a prescindere dalle considerazioni sulla ulteriore permanenza in vita dell'Azienda di Stato delle foreste, se essa non sia implicitamente presente nel Consiglio attraverso il rappresentante del Ministero. Dico questo perchè potrebbe costituire il modo di superare l'ostacolo che si è frapposto alla tesi governativa, ad opera sopratutto dei senatori Rossi Doria e Artioli, senza con questo dimenticare che una presenza concreta dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali si avrà comunque nella gestione del parco, perchè, almeno inizialmente, essa spetterà proprio al Direttore dell'Azienda di Stato. In fin dei conti ciò è anche giusto, perchè non bisogna dimenticare che è stata proprio l'Azienda di Stato delle foreste demaniali ad acquisire quasi l'intero territorio al parco, e che ha la possibilità di completare tale opera fino ad una estensione di almeno 30.000 ettari.

BENAGLIA. Oggi come oggi, la Azienda di Stato delle foreste esiste ed è appunto per merito di essa che i terreni del parco sono stati acquistati. Non capisco, perciò, perchè non dovremmo menzionarla. Il giorno in cui avrà cessato di esistere, evidentemente il riferimento non avrà più significato.

ROSSI DORIA. Per una legge precedentemente approvata da noi stessi, il demanio forestale è passato alle Regioni. Questo è un dato di fatto!

ZANON. Signor Presidente, io ho una proposta da fare. Per superare l'*impasse* si potrebbe anche dire: « un rappresentante dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali o del suo successore ».

CIFARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei pregare la Commissione di accantonare per il momento il punto 2) del testo dell'emendamento governativo.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno obiezioni, il punto 2) del testo dell'emendamento proposto dal Governo è accantonato.

Metto in votazione il punto successivo, cioè il punto 2) dell'articolo 3 nel testo proposto dalla Commissione, di cui do lettura:

« 2) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; ».

(*È approvato*).

Metto in votazione il punto 3), di cui do lettura:

« 3) il Direttore dell'Ufficio regionale delle foreste; ».

(*È approvato*).

Metto in votazione il punto 4), di cui do lettura:

« 4) tre rappresentanti del Consiglio regionale del Veneto, di cui due della maggioranza ed uno designato dalla minoranza; ».

(*È approvato*).

Passiamo all'esame del punto 5), di cui do lettura:

« 5) un rappresentante di ciascuna delle Comunità montane interessate al territorio del Parco, su designazione delle rispettive Assemblee; ».

A questo proposito vorrei sapere se i senatori Licini e Buccini mantengono il loro emendamento.

L I C I N I . Lo manteniamo, signor Presidente; e a questo riguardo faccio anche una dichiarazione di voto.

Noi abbiamo presentato questo emendamento convinti non soltanto di dare un conrtibuto costruttivo alla creazione di questo nuovo ente, ma anche di trovarci nell'ambito operativo di quella che è la vigente legislazione sulla montagna.

Io non mi rendo conto dell'opposizione del Governo a tale emendamento, perchè, se il Governo è espressione di una volontà popolare, se questa volontà popolare ha coniato la legge sulla montagna, si dovrebbe prendere atto che le comunità montane hanno diritto ad una grande rappresentanza all'interno del Parco. Qui si tende a creare uno stato di tensione, che inevitabilmente si manifesterà quando si dirà che una gran parte del territorio di queste Comunità viene avulso e sottratto alle possibilità di intervento dei diretti interessati.

Mettere, come abbiamo chiesto, tre rappresentanti di ciascuna delle Comunità montane interessate al territorio del Parco significa non soltanto dare attuazione alla legge sulla montagna, che prevede la formazione di un piano che diventerà impossibile se non inseriamo questi pianificatori della montagna all'interno del Parco, ma anche impedire tutte quelle rimostranze che altrimenti vi saranno, anche da parte di singoli comuni, nelle zone interessate al Parco. Tali rimostranze potranno essere assorbite se questi comuni si vedranno rappresentati attraverso le Comunità. Sono necessari tre rappresentanti di ciascuna delle Comunità montane interessate al territorio del Parco, e più precisamente due della maggioranza e uno della minoranza. Un solo membro finisce per essere un portavoce inascoltato.

Tanto vale allora dire chiaramente che non si vuole che le Comunità montane abbiano voce in capitolo e che l'ente parco è fatto soltanto da tecnici di nomina ministeriale!

L'inserimento dei tre rappresentanti del Consiglio regionale del Veneto e dei tre rappresentanti del Consiglio provinciale di Belluno rappresenta qualcosa, ma si è molto lontani dalla valutazione, in primo piano, dei problemi locali. Perciò abbiamo chiesto che fossero interessate direttamente le Comunità montane, che altrimenti verrebbero svuotate se non diamo la possibilità di intervenire su un problema tanto importante quale quello che stiamo trattando. Nella replica del rappresentante del Governo avevo sentito parlare in favore delle Comunità montane, ma vedo che, quando si arriva al sodo, l'intento di favorire le Comunità sparisce.

A R T I O L I . Poichè è difficile venir fuori da questa questione, io propongo di accantonare per il momento questo punto, a somiglianza di quanto è stato fatto per il punto riguardante il rappresentante della Azienda di Stato delle foreste demaniali. Dobbiamo anche guardare a cosa salta fuori, alla fine, dal punto di vista numerico. Siccome ci sono più avanti dei punti che possono incidere, in un modo o nell'altro, nella composizione del Consiglio di amministrazione del Parco, l'accantonamento di questo punto ci permetterebbe di dare alla fine un giudizio globale più pertinente.

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Per quanto riguarda le Comunità montane, ho già detto che, in linea subordinata, se i presentatori di questo emendamento avessero trovato qualche altro meccanismo che consentisse alle Comunità montane di far sentire maggiormente la loro voce, io l'avrei accettato. Ma mettere tre rappresentanti per ogni Comunità sarebbe eccessivo anche dal punto di vista numerico, perchè darebbe luogo ad una rappresentanza molto caotica.

L I C I N I . Insistiamo sul nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora in votazione l'emendamento proposto dai senatori Licini e Buccini, di cui do lettura:

« 5) tre rappresentanti di ciascuna delle Commsisioni montane interessate al territorio del parco di cui, per ciascuna comunità, due della maggioranza e uno designato dalla minoranza; ».

(*Non è approvato*).

B U C C I N I . Non essendo stata accolta la proposta di inserire tre rappresentanti per ogni Comunità montana, che era la più sensata, sorge il problema di assicurare la presenza della minoranza. È evidente che noi non possiamo dire quale sarà la Comunità montana che deve esprimere il rappresentante della minoranza. Dobbiamo allora trovare necessariamente un sistema che ci permetta di assicurare questa presenza.

Tante volte Camera e Senato si riuniscono in seduta comune per eleggere determinati rappresentanti; non vedo perchè non si possano fare riunioni congiunte delle Comunità montane a questo scopo. Mi pare che questo sia l'unico sistema per poter raggiungere l'obiettivo di garantire la presenza della minoranza, su cui sia il relatore, sia il Governo si sono già dichiarati d'accordo.

Propongo perciò al punto 5) un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

« di cui uno designato dalla minoranza.

Le assemblee delle Comunità montane procederanno, in riunione congiunta, alla designazione dei membri ».

A R T I O L I . Il nostro Gruppo è favorevole a questo emendamento. Quando in Commissione si delibò questa proposta, si parlò di designazione da parte delle Assemblee, e non degli esecutivi. Quindi, poichè viene coperta questa esigenza, noi ci dichiariamo d'accordo sull'emendamento testè proposto dal collega Buccini.

L I C I N I . Voglio aggiungere un ulteriore argomento in favore di questo emendamento, signor Presidente. Poichè, se non vado errato, vi sarebbe una certa propensione all'accoglimento dell'emendamento proposto all'articolo 4 che prevede la scelta di uno dei Vice presidenti del Consiglio di amministrazione fra i consiglieri della minoranza, io mi domando come si possa dire che vi è una scelta di questo Vice presidente se si hanno solo due membri della minoranza, uno nominato dal Consiglio provinciale di Belluno e uno designato dal Consiglio regionale del Veneto. Se non si accoglie nemmeno questo emendamento, ci saranno soltanto due rappresentanti della minoranza e si tirerà a testa e croce per sapere quale dei due sarà Vice presidente. Almeno si dia la possibilità di scegliere in una terna di nominativi, in una rosa di tre candidati.

C A C C H I O L I , *relatore alla Commissione*. Per risolvere il problema del meccanismo per l'individuazione delle minoranze, accogliendo il principio di una presenza della minoranza delle Comunità montane, penso che non possa non accettarsi il sistema suggerito dal senatore Buccini, il quale propone che questi rappresentanti vengano designati da un'Assemblea delle Comunità montane presenti nel territorio.

Mi rimetto, comunque, alla decisione della Commissione.

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ho già dichiarato che sono favorevole alla rappresentanza della minoranza. Cerchiamo però di raggiungere questo obiettivo senza dar luogo ad inconvenienti. In tal senso, a me pare che la designazione effettuata attraverso una riunione congiunta non trovi ostacoli giuridici. Mi dichiaro pertanto favorevole all'emendamento subordinato proposto dai senatori Licini e Buccini.

P R E S I D E N T E . Le Comunità quindi avranno un rappresentante ciascuna. Uno di questi rappresentanti sarà designato dalla minoranza e le designazioni avverrano in sede di riunione congiunta delle Comunità

La maggioranza voterà i suoi, la minoranza il suo.

Z A N O N . La maggioranza di una Comunità verrebbe però esclusa. Potremmo allora portare a cinque membri la rappresentanza della Comunità, uno dei quali designato dalla minoranza.

P R E S I D E N T E . Dobbiamo però tener conto che non dobbiamo giungere a un Consiglio d'amministrazione pletorico.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Licini e Buccini, tendente a sostituire il punto 5) con il seguente:

5) un rappresentante di ciascuna delle Comunità montane interessate al territorio del Parco, su designazione delle rispettive Assemblee, di cui uno designato dalla minoranza.

Le assemblee delle Comunità montane procederanno, in riunione congiunta, alla designazione dei rappresentanti.

(*È approvato*).

Passiamo al punto 6, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Passiamo al punto 7.

Il Governo ha presentato un emendamento, tendente a sostituirlo con il seguente testo (punto 8 dell'emendamento governativo):

« cinque esperti di chiara fama nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentito il Consiglio regionale del Veneto, preferibilmente specializzati nelle seguenti discipline: botanica, zoologia, geologia, selvicoltura, urbanistica ».

I senatori Licini e Buccini hanno presentato un emendamento, tendente a sostituirlo con il seguente:

« cinque esperti di chiara fama nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministro dell'ambiente e con il Consiglio regionale del Veneto, preferibilmente specializzati nelle seguenti discipline: botanica, zoologia, geologia, silvicoltura, urbanistica ».

Pongo in votazione per primo l'emendamento dei senatori Licini e Buccini, più distante dal testo perchè prevede anche l'intesa con il Ministro dell'ambiente.

(*È approvato*).

Resta così precluso l'emendamento proposto dal Governo.

R O S S I D O R I A . Ribadisco le precedenti osservazioni. Avremo così due gruppi di esperti, uno in seno al Consiglio d'amministrazione, l'altro nel comitato tecnico consultivo. Si creerebbe un comflitto. Ritengo invece che gli esperti debbano far parte solo del Comitato tecnico consultivo, del quale andrebbero aumentati i poteri, stabilendo che il parere del Comitato sia vincolante.

P R E S I D E N T E . Questa è una discussione che facciamo a parte. Abbiamo già votato; non posso quindi, con ogni riguardo per le motivazioni che sono state esposte, tornare sull'argomento.

Passiamo all'esame del punto seguente proposto dall'emendamento governativo (già punto 9):

« un rappresentante degli enti ed associazioni a carattere nazionale istituzionalmente interessati alle finalità del Parco ed alla protezione dell'ambiente, nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste sulla base delle indicazioni degli enti ed associazioni medesime: ».

L I C I N I . Gli enti ed associazioni a carattere nazionale quali sono?

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Io vorrei domandare ai colleghi della Commissione se vogliamo fare un passo avanti sul serio. Si sa quali sono questi enti ed associazioni: il Club alpino italiano, il Touring Club, l'Associazione Italia Nostra, la Federazione Pro Natura. Nella legge quadro sui Parchi nazionali, questo l'avevamo previsto: perchè met-

iere il rappresentante di tali enti ed associazione dove non significa niente o significa poco, e non metterlo invece nel Consiglio di amministrazione del Parco, dove anche una sola voce può fronteggiare interessi particolari, dispersioni, incomprensioni, fatti speculativi, eccetera?

D E L P A C E . Perchè sarebbe l'unica voce? Allora i cinque esperti, i rappresentanti delle Comunità montane, i Comuni, le Province, la Regione non servirebbero a nulla!

Io mi dichiaro contrario, in quanto quelle associazioni sono già rappresentate nel Comitato tecnico consultivo.

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Credo di essere stato abbastanza chiaro. Insisto sulla mia proposta.

P R E S I D E N T E . Metto allora in votazione tale punto.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame del punto successivo (già punto 10 dell'emendamento governativo) di cui do lettura:

« un rappresentante dell'Ente provinciale del turismo di Belluno ».

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Signor Presidente, anche per le motivazioni esposte dal senatore Del Pace, ritiro questa proposta di emendamento. Non vi è una funzione specifica che richieda la presenza del rappresentante dell'Ente provinciale del turismo in seno al Consiglio di amministrazione del Parco.

P R E S I D E N T E . Rimane allora da esaminare l'ultima parte del testo sostitutivo dell'articolo 3 proposto dal Governo, di cui do lettura:

« Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e può essere confermato, in tutto o in parte, una sola volta ».

A R T I O L I . Signor Presidente, siccome su questa parte nè il relatore nè il Governo hanno dato spiegazioni, dichiaro che il nostro Gruppo è contrario. Se ho ben capito, questo significa che un consigliere può essere in carica una sola volta.

P R E S I D E N T E . Può essere confermato una volta: quindi vuol dire che dura in carica dieci anni, cioè può essere consigliere due volte.

A R T I O L I . Io ritengo invece che ci sia bisogno, anche qui, di persone affermate, capaci, e che quindi debba essere possibile riconfermare anche più volte i consiglieri che godano stima e dimostrino capacità. Un Consiglio può sempre essere cambiato, ma non necessariamente. Perciò propongo di togliere le parole: « e può essere confermato, in tutto o in parte, una sola volta ».

P R E S I D E N T E . Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, come tutti i Consigli di questo mondo; è inutile precisare che può essere riconfermato, perchè e implicito.

C A C C H I O L I , *relatore alla Commissione.* Sono d'accordo.

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Anch'io concordo.

P R E S I D E N T E . Metto allora in votazione il comma finale dell'articolo 3 nel testo presentato dal Governo, col sub emendamento proposto dal senatore Artioli.

(*È approvato*).

A questo punto è possibile riprendere in esame il punto riguardante il rappresentante dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali, che avevamo accantonato.

A R T I O L I . Fermo restando che a questo punto noi siamo contrari, aggiungo un'altra motivazione.

Se non ho fatto male i conti, il Consiglio di amministrazione avrebbe 19 membri. Ora,

tutti i Consigli devono avere un numero dispari: quindi c'è anche questo elemento, che porta ulteriormente a giustificare la esclusione del rappresentante dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali. D'altro canto, il Consiglio di amministrazione deve nominare un Direttore e nessuno aprioristicamente può stabilire che il Direttore non sia l'attuale, cioè l'amministratore delle foreste demaniali di Belluno, come è indicato nell'emendamento sostitutivo proposto dal Governo al secondo comma dell'articolo 4.

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Io ho presentato un emendamento che affido con molto calore alla valutazione, che spero positiva, della Commissione. L'emendamento, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 4 del testo proposto dalla Commissione, dice:

« Le funzioni di Direttore del parco, che sovraintende ai servizi del parco stesso e funge da segretario del Consiglio di amministrazione, sono esplicate dall'amministratore delle foreste demaniali di Belluno. Alla nomina dell'amministratore medesimo provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio di amministrazione del parco ».

Si tratta, cioè, di un emendamento suddiviso in due parti: una prima identifica il direttore del parco; una seconda stabilisce le modalità per la sua nomina. Al Governo, in altre parole, interessa che non vi sia una dicotomia, una contrapposizione per di più, nei confronti di chi effettivamente ha il merito di aver acquisito al parco la maggior parte, ben 16.000 ettari, del territorio. Perciò se si accetta che la direzione del parco sia assunta dall'amministratore delle foreste demaniali di Belluno, potrei anche rivedere la mia posizione sul punto 2). Tuttavia non potrei evidentemente accettare che la Azienda forestale fosse completamente estraniata e dal Consiglio d'amministrazione e dalla guida del parco.

Z A N O N . Sono favorevole alla proposta del Governo, in quanto comporta automaticamente la rinuncia della controversa posizione governativa sul punto 2).

A R T I O L I . Rendiamoci conto, però, che con una disposizione così tassativa finiamo per demandare a un Commissario governativo le funzioni di direttore del parco!

P R E S I D E N T E . Effettivamente l'espressione è un po' restrittiva. Forse sarebbe preferibile dire: « Le funzioni di direttore del parco, che sovraintende ai servizi del parco stesso e funge da segretario del Consiglio di amministrazione, possono essere esplicate dall'amministratore delle foreste demaniali di Belluno, su conforme nomina del Consiglio d'amministrazione, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

C I P O L L A . Così facendo, noi diamo praticamente all'amministratore delle foreste demaniali di Belluno il compito di controllore e di controllato. D'altro canto, chi è amministratore di una parte del parco non può esserlo dell'intero parco, cioè non può sovrintendere a quelli che possono essere interessi del demanio regionale, del demanio comunale, di privati, dello stesso demanio nazionale.

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Potrei aderire al testo proposto dall'onorevole Presidente.

D E L P A C E . La proposta del Presidente tende a consentire che anche l'amministratore delle foreste demaniali di Belluno possa essere nominato direttore del parco. E per renderlo possibile, precisa che la nomina è decisa dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Una precisazione a mio avviso pleonastica, perchè qualsiasi funzionario statale per assumere una carica deve ottenere il consenso dell'Amministrazione, che lo pone a disposizione. Cioè, sono d'accordo con la dizione proposta dal Presidente, soltanto che mi sembra pleonastica, tant'è vero che, per esempio, il parco nazionale del Circeo è diretto da un ex funzionario del Corpo forestale, il quale non assolve ovviamente più funzioni in seno al Ministero.

Comunque, mi sembra utile far presente all'onorevole Sottosegretario un dato di fatto: da quando alla direzione del parco nazionale d'Abruzzo è preposta una persona non più collegata con determinati enti, le cose procedono leggermente meglio. Cioè, quando il direttore era persona imposta dall'alto, le cose andavano male, adesso che il direttore è stato liberamente scelto dal Consiglio di amministrazione, cominciano ad andare meglio. Quindi, mi sembrerebbe opportuno lasciare, sotto questo aspetto, la massima libertà al Consiglio d'amministrazione. E, comunque, attenzione: se passa la proposta del Governo, non ci sono dubbi, si arriva al Commissario straordinario per il parco nazionale delle Dolomiti bellunesi!

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* A questo punto, onorevole Presidente, potrei anche ritirare la mia proposta di emendamento all'articolo 4; per il momento insisto per l'approvazione del punto 2) dell'articolo 3, cioè per la presenza, nel Consiglio d'amministrazione, di un rappresentante dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali.

L I C I N I . Mi dichiaro contrario all'immissione, nel Consiglio di amministrazione, di un rappresentante dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali, perchè lo ritengo un esponente tecnico. Ricordo, a questo proposito, che nella originaria formulazione era previsto, se non vado errato, un Consiglio d'amministrazione formato da 10 esponenti eleggibili e da otto tecnici nominati dai vari enti. Quindi abbiamo, con questo membro, dieci elettivi e dieci tecnici. Non mi si venga a dire poi che i membri elettivi hanno la maggioranza!

Z A N O N . Io avevo proposto un subemendamento, tendente ad aggiungere le parole: « o del suo successore », in quanto mi sembrava giusta l'osservazione dell'onorevole Rossi Doria.

Quindi ripropongo questo sub-emendamento.

C A C C H I O L I , *relatore alla Commissione.* Sono contrario.

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Anche il Governo è contrario.

R O S S I D O R I A . L'Azienda di Stato delle foreste demaniali non esiste più. C'è una legge la quale, anche se ancora non è stata materialmente attuata, stabilisce il passaggio delle foreste demaniali alle Regioni! Qui si vuole camuffare l'istituzionalizzazione dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali sotto il nome di Ente parco!

P R E S I D E N T E . Pur avendo ogni riguardo per le opinioni del senatore Rossi Doria, io non posso condividere queste osservazioni, anche perchè il passaggio delle foreste demaniali alle Regioni non c'è ancora stato.

Questo parco, per funzionare, evidentemente ha bisogno del Corpo forestale, anche ai fini finanziari. Non so se l'onorevole Sottosegretario vi insiste ancora, ma a me pareva molto importante l'emendamento del Governo all'articolo 4, che contiene una norma pratica il cui accoglimento sarebbe da preferire ad una disputa di fondo sull'inserimento del rappresentante dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali.

M A Z Z O L I . A seguito dell'affermazione del collega Rossi Doria, io devo dichiarare che non sono d'accordo nel ritenere che l'Azienda di Stato delle foreste demaniali sia stata soppressa con una norma di legge e che una legge in tal senso sia già intervenuta. Non è così: di fatto, se ci fosse stata una norma in questo senso, l'Azienda di Stato non esisterebbe più.

Ma c'è un altro motivo per cui le cose non stanno nel senso che il senatore Rossi Doria sostiene. È vero che sono intervenuti i decreti delegati per le nuove competenze regionali, ed è vero che alle Regioni vengono attribuite le competenze per le foreste; ma le competenze relative alla difesa del suolo, e quindi anche per tutti i terreni boscati che sono strettamente legati alla difesa del suolo, restano allo Stato. Presto interverrà una decisione che sancirà quali sono le foreste coltivabili, quali quelle non coltivabili e quali da assegnare per l'uso del territorio alle

Regioni; queste andranno senz'altro alle Regioni.

Ma le foreste, i boschi e i terreni comunque boscati, che sono necessari alla difesa del suolo, restano nella competenza dell'Amministrazione centrale.

D E L P A C E . Mai più questo! Scherziamo? Tutti i demani passano alle Regioni; in proprietà inalienabile, ma passano alle Regioni. Se ancora il Ministero non ha fatto i decreti di passaggio, questo è un altro discorso.

C I P O L L A . Posso chiedere al collega Mazzoli un chiarimento? Qual è il bosco che non sia collegato con la difesa del suolo? Dove esiste un bosco di tal genere? Da un lato si dice che i boschi e le foreste sono di competenza regionale e dall'altro si afferma il contrario. I cervelloni della burocrazia ministeriale ci fanno questi giochetti perchè non vogliono mollare le prebende che si prendono nei vari Consigli di amministrazione. Questo è il punto! Questi signori devono finirla di comandare in Italia, perchè non sono nessuno. Non sono niente e nessuno, e per giunta non sono neanche eletti.

Se volete cambiare la Costituzione e la legge regionale, presentate proposte di legge in tal senso.

M A Z Z O L I . Leggi nel senso che voi dite non ce ne sono.

C A C C H I O L I , *relatore alla Commissione.* Pregherei l'onorevole Sottosegretario di recedere dall'insistere su questo punto. Questo — senza entrare nel merito della discussione in ordine alla competenza e alla soppressione dell'Azienda demaniale — in relazione alla esigenza, sulla quale tutti ci siamo dichiarati concordi, di mantenere la prevalenza del rappresentanti degli enti locali. Si verrebbe ad avere, invece, una rappresentanza di dieci contro dieci. Pregherei pertanto, per questo motivo, il rappresentante del Governo di ritirare l'emendamento.

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Non posso non tener conto delle considerazioni espresse dal relatore e dall'onorevole Presidente. Tengo però a ribadire il concetto che il problema non può dirsi così risolto. Non si può infatti non tener conto che gran parte del territorio del parco è di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali!

P R E S I D E N T E . L'emendamento presentato dal Governo, relativo alla rappresentanza dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, deve pertanto intendersi ritirato.

Abbiamo così terminato l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Do nuovamente lettura dell'articolo 4:

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione, elegge il Presidente (che ha la legale rappresentanza del Parco) e due Vice-presidenti.

Nomina altresì, sulla base di una motivata valutazione di carattere tecnico ed amministrativo, il Direttore del parco, che sovrintende ai servizi del parco e funge da segretario del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione nomina il Comitato tecnico consultivo, che ha il compito di esprimere pareri e collaborare con il Consiglio di amministrazione per quanto concerne i problemi tecnici e scientifici attinenti alla gestione del Parco.

Il Comitato tecnico consultivo è composto di non più di nove membri, scelti sulla base delle indicazioni degli enti ed associazioni istituzionalmente interessati alle finalità del parco ed alla protezione dell'ambiente.

Ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico consultivo non spetta alcuna indennità per le funzioni svolte, eccetto il rimborso spese.

A questo articolo, i senatori Licini e Buccini hanno presentato il seguente emendamento, sostitutivo del primo comma:

« Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione, elegge il Presidente (che ha la legale rappresentanza del Parco) e due Vice presidenti, di cui uno designato dai membri del Consiglio rappresentanti le minoranze ai sensi dei numeri 4, 5 e 6 dell'articolo 3 ».

I senatori Artioli, Del Pace, Zavattini, Gadaleta e Mari hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo al primo comma:

« Il presidente ed uno dei vicepresidenti debbono essere scelti fra i consiglieri indicati nei punti 4, 5 e 6 del precedente articolo 3.

Il vicepresidente di cui al comma precedente deve essere scelto fra i consiglieri di minoranza di cui ai punti 4, 5 e 6 del precedente articolo 3 ».

L I C I N I . In sede di esame dell'articolo 3 abbiamo, in pratica, già illustrato l'emendamento da noi presentato. Mi rimetto quindi a quanto già dichiarato.

A R T I O L I . Le stesse considerazioni valgono per l'emendamento da noi presentato, che abbiamo già illustrato in sede di esame del precedente articolo.

P R E S I D E N T E . Tanto il relatore che il rappresentante del Governo si sono già dichiarati favorevoli all'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Licini e Buccini.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma presentato dai senatori Licini e Buccini, al quale si sono dichiarati favorevoli il relatore e il Governo.

(*È approvato*).

L'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Artioli, Del Pace, Zavattini, Gadaleta e Mari resta pertanto precluso.

Al secondo comma il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Nomina altresì, a seguito di pubblico concorso, diretto in particolare ad accertare il posseso dei necessari requisiti di preparazione tecnica ed amministrativa, il Direttore del parco che sovrintende ai servizi dell'ente e funge da segretario del Consiglio d'amministrazione ».

Sempre al secondo comma, il Governo ha presentato il seguente emendamento alternativo, sostitutivo dell'intero comma:

« Le funzioni di direttore del parco, che sovrintende ai servizi del parco stesso e funge da segretario del consiglio di amministrazione, sono esplicate dall'amministratore delle foreste demaniali di Belluno. Alla nomina dell'amministratore medesimo provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio d'amministrazione del parco ».

In relazione al secondo testo, suggerirei, perchè la norma si inquadri nel contesto della legge, che la nomina dell'amministratore delle foreste demaniali sia prevista solo per un periodo transitorio, sino a quando sia possibile espletare un pubblico concorso, e che sia fatta dal Consiglio d'amministrazione del parco, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Ritiro il primo emendamento.

R O S S I D O R I A . Mentre il primo emendamento proposto dal Governo era pienamente accettabile, quello alternativo non può assolutamente essere accolto, in quanto rappresenta un totale sconvolgimento di ciò che abbiamo inteso sinora affermare. Invece di sostenere il giusto principio che le nomine a pubblici uffici debbono avvenire mediante concorso (e in questo senso il primo emendamento rappresentava indubbiamente un miglioramento del testo della Commissione), si propone che il direttore del parco sia, per legge, una determinata persona. Si fa, cioè, in pratica una legge non

per la istituzione dell'Ente parco, ma per affidare all'Azienda per le foreste demaniali il potere di amministrarlo!

P R E S I D E N T E . Non mi pare che questi siano i termini del problema, perchè l'emendamento che è stato ritirato parlava di pubblico concorso. Se noi subordiniamo anche la prima nomina del Direttore del parco ad un regolare concorso, l'entrata in funzione del parco non si avrà mai. Il suo discorso, senatore Rossi Doria, rimane impregiudicato. Secondo la modifica suggerita dal Governo, il Direttore non può essere proposto dal Consiglio di amministrazione che nel raggio della disponibilità dei funzionari dell'Azienda di Stato.

R O S S I D O R I A . Allora lasciamo il testo proposto dalla Commissione, secondo il quale il Direttore del parco viene nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base di una motivata valutazione di carattere tecnico ed amministrativo. Così può anche darsi che a Direttore del parco venga nominato l'Amministratore dell'azienda di Stato. Se mantenessimo il testo della Commissione, eliminando il concorso, abbiamo questa possibilità.

In una legge che deve valere in permanenza, non ha senso indicare come Direttore del parco — ripeto — un rappresentante di un organo che è in liquidazione. Il testo della Commissione consente di risolvere praticamente il problema, perchè il Consiglio di amministrazione, nell'ambito dei suoi poteri, vedendo qual è la situazione di fatto, può decidere di affidare temporaneamente la Direzione del parco al rappresentante della Azienda di Stato delle foreste demaniali, per assicurare la continuità della gestione dei territori acquisiti.

Manteniamo quindi il testo della Commissione, che lascia al Consiglio di amministrazione piena facoltà di dare al problema una soluzione di carattere pratico, della quale giustamente il Presidente si preoccupa. Perciò vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario di ritirare il suo emendamento.

P R E S I D E N T E . Sia ben chiaro che io non sono contrario al pubblico concorso. È un problema contingente. Sono il primo a dire che domani l'Ente parco dovrà essere in grado di fare un concorso per la nomina del Direttore.

P I S T O L E S E . Vorrei sottolineare quello che diceva poco fa il senatore Rossi Doria. Noi non possiamo, in una norma di carattere generale, eternare un sistema che ha un carattere immediato e contingente. Per confermare il principio di fondo, che cioè la nomina del Direttore debba essere fatta attraverso un concorso e salvare la sostanza della cose, io proporrei di fondere i due emendamenti del Governo in un testo del seguente tenore:

« Nomina altresì, a seguito di pubblico concorso, diretto in particolare ad accertare il possesso dei necessari requisiti di preparazione tecnica ed amministrativa, il Direttore del parco che sovrintende ai servizi dell'Ente e funge da segretario del Consiglio di amministrazione. Solo per i primi quattro anni le funzioni di Direttore del parco sono esplicate dall'amministratore delle foreste demaniali di Belluno. Alla nomina dell'amministratore medesimo provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio di amministrazione del parco ».

È sostanzialmente la stessa proposta fatta dal senatore Rossi Doria, concentrata in un sub emendamento che unisce il primo e il secondo emendamento governativo e stabilisce il numero degli anni di durata della carica provvisoria.

A R T I O L I . Mi pare che siamo tutti d'accordo sul fatto che il futuro Direttore sarà quello che abbiamo detto chiaramente, in più di un intervento, per cui la formulazione della Commissione è, secondo me, la più adeguata, perchè risponde alle esigenze immediate e future: a quelle immediate, perchè tutti concordiamo che non si può prescindere dall'affidamento del primo incarico all'amministratore dell'Azienda di Stato, e a quelle future perchè non impedisce di fare il concorso, giacchè la dizione « sulla base di una motivata valutazione » non lo esclude, anzi direi che lo presuppone. Quindi pos-

siamo tranquillamente approvare questo testo.

P R E S I D E N T E . Il tema del concorso pubblico rimane impregiudicato, perchè rientra nelle norme generali.

L I C I N I . Non ho nulla in contrario a che sia mantenuto il secondo comma dell'articolo 4, secondo le osservazioni fatte dai colleghi. Vorrei solo far osservare che la espressione « sulla base di una motivata valutazione » non prefigura affatto il concorso pubblico, perchè obiettivamente questo non è detto. Cioè, in altre parole, la motivata valutazione è una decisione — motivata fin che si vuole, in un modo o nell'altro — del Consiglio di amministrazione, ma sostanzialmente si tratta di una nomina « per chiamata » da parte del Consiglio di amministrazione.

Ecco perchè io vorrei che fosse sancito il principio della nomina per concorso, stabilendo che in via provvisoria, fino all'espletamento del concorso e alla nomina del vincitore, il Consiglio di amministrazione, in base a questo principio della valutazione motivata, nomina il Direttore provvisorio. Questo è il mio punto di vista, perchè con una norma come questa, che sostanzialmente dà luogo ad una nomina per chiamata, non è garantito il concorso pubblico.

C A C C H I O L I , *relatore alla Commissione.* Sarebbe opportuno trovare il modo di conciliare le due tesi. L'esigenza del concorso viene rispettata dal primo emendamento presentato dal Governo. Vi è però anche l'esigenza di dare avvio immediato al funzionamento del parco e quindi di nominare subito un Direttore, per cui io aderirei alla tesi di una provvisoria nomina del Direttore del parco, come sub-emendamento all'emendamento originario del Governo.

P R E S I D E N T E . Se ho capito bene, lei ritiene valido il testo della Commissione aggiungendo le parole: « ... a seguito di regolare concorso ».

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Io non ho partecipato ai lavori della Sottocommissione che ha elaborato il testo che stiamo discutendo. Forse una discussione in quella sede mi avrebbe illuminato meglio. Ad ogni modo, le esplicitazioni del senatore Rossi Doria stanno soprattutto a significare che il secondo comma dell'articolo 4 è stato elaborato dalla Sottocommissione in modo da tener conto del presente e dell'avvenire.

Sono contrario alla « nomina sulla base di una motivata valutazione di carattere tecnico-amministrativo ». Bisogna anche in questo caso stabilire il principio del concorso, perchè sulla « motivata valutazione » possono giocare anche degli interessi e degli elementi estrinseci. D'altra parte il compito del direttore è molto serio, per cui bisogna stabilire il principio del concorso pubblico.

Prego il relatore di tenere presente l'emendamento: sono semplicemente aggiunte le parole « a seguito di pubblico concorso ». Ora, come è stato chiarito dal senatore Rossi Doria e dal presidente Colleselli — anche il senatore Pistolese ha fatto un accenno in tal senso — occorre risolvere il problema della fase iniziale. In relazione a questo problema c'è l'emendamento già ricordato, che, ove si aggiungessero le parole « nella prima attuazione » — come suggerito dal Presidente senatore Colleselli — potrebbe andare.

Se vogliamo infatti che sia nominato un funzionario del Ministero, quindi dello Stato, la nomina deve essere effettuata dal Ministro; il caso è diverso se la nomina avviene da parte dell'ente, attraverso un pubblico concorso.

Per la prima fase siamo tutti d'accordo — l'ha detto anche il senatore Artioli — che debba essere utilizzato un funzionario tecnicamente capace e che si trovi sul posto. Si potrebbe anche dire: « ... in questa prima fase di attuazione, su conforme indicazione del Consiglio di amministrazione del Parco, sia nominato il direttore nella persona di un funzionario del Ministero... ». Se decidessimo diversamente, troveremmo delle difficoltà.

R O S S I D O R I A . Espongo una proposta conciliativa delle varie tesi, nel senso di dire: « Nomina altresì, a seguito di pubblico concorso diretto in particolare ad accertare il possesso dei necessari requisiti di prepara-

zione tecnica e amministrativa e in linea provvisoria » — fino a quando cioè questo non sarà possibile — « ...sulla base di una motivata valutazione di carattere tecnico e amministrativo il direttore del Parco... ».

Questo testo lascerebbe al Consiglio di amministrazione la piena facoltà di designare il direttore o l'amministratore delle foreste demaniali di Belluno, senza inserire quel concetto in un testo di legge. Un suggerimento di questo genere mi sembra che renda esplicito ciò che era implicito nella dizione della Commissione.

ARTIOLI. Concordo nella sostanza. Propongo di dire: « Nomina altresì, in attesa di regolare concorso sulla base di una motivata valutazione... ».

CIPOLLA. Bisogna pur dare un termine all'espletamento del concorso.

PRESIDENTE. A mio avviso la dizione che ho proposto era semplice e risolutiva: « ... in attesa di pubblico concorso ».

CIPOLLA. Entro quanto tempo verrà effettuato questo concorso?

ROSSI DORIA. Non lo possiamo sapere; non conosciamo la rapidità con la quale il nuovo assetto sarà realizzato.

PRESIDENTE. Sarà nell'interesse del Parco procedere speditamente.

CIPOLLA. Noi difendiamo gli interessi del Parco, ma ho l'impressione che il direttore « maneggerà » tutto il Consiglio di amministrazione.

ROSSI DORIA Accetto la proposta del senatore Artioli.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, possiamo aggiungere le parole « fino a espletamento di regolare concorso pubblico ».

Do lettura dell'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 4 del testo della Commissione, in una forma che potrebbe essere definitiva:

« Nomina altresì, fino all'espletamento di regolare concorso pubblico, sulla base di una motivata valutazione di carattere tecnico ed amministrativo, il Direttore del parco, che sovrintende ai servizi del parco e funge da segretario del Consiglio di amministrazione ».

CACCHIOLI, *relatore alla Commissione.* Sono favorevole.

CIFARELLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo e modificato dalla Commissione.

(*È approvato*).

ROSSI DORIA. C'è ora il problema del Comitato tecnico consultivo.

DEL PACE. A questo punto sono favorevole all'abolizione di tale Comitato. Se nel Consiglio di amministrazione ci sono cinque tecnici e il rappresentante delle associazioni protezionistiche, non c'è bisogno del Comitato tecnico.

PRESIDENTE. Sul Comitato tecnico consultivo la Sottocommissione e la Commissione hanno discusso lungamente, ritenendolo opportuno e valido organismo *a latere* del Consiglio di amministrazione.

DEL PACE. La composizione del Consiglio di amministrazione è stata però notevolmente modificata. Allora, io farò la proposta che ne faccia parte anche il rappresentante dell'ARCI-Caccia!

ROSSI DORIA. Ho l'impressione che si tratti di un duplicato.

PRESIDENTE. Abbiamo configurato il Consiglio di amministrazione. Mi è sembrato opportuno l'aver escluso che tutti fossero di estrazione elettiva. Ci sarebbe sta-

to un contrasto fra il Consiglio d'amministrazione, unicamente e interamente elettivo, e il Comitato tecnico. Se aprissimo una discussione su questo punto, ripeteremmo un discorso che è stato approfondito e risolto.

Metto in votazione i rimanenti tre commi dell'articolo 4, sul quale non sono proposti emendamenti.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*E approvato*).

Art. 5.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, dei quali uno nominato dal Ministro del tesoro, uno nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed uno nominato dalla Regione veneta.

(*E approvato*).

Art. 6.

Il Consiglio d'amministrazione del Parco delle Dolomiti bellunesi provvederà a suddividere il territorio del Parco medesimo in almeno tre zone fondamentali:

a) zona di riserva natura integrale;

b) zona di riserva generale;

c) zona d iricreazione e svago.

Per le zone *a*) e *b*), i poteri previsti dalle vigenti disposizioni in materia di assetto e pianificazione del territorio sono attribuiti al Consiglio di amministrazione del Parco, sentiti gli enti locali interessati.

Il Consiglio di amministrazione determinerà altresì i modi, le forme e i tempi di accesso dei visitatori alle diverse zone, tenendo conto delle rispettive destinazioni.

Per quanto riguarda gli insediamenti di attrezzature ricreative e residenziali nella zona *c*), il Consiglio di amministrazione potrà autorizzarli sulla base di un piano regolatore generale, adottato dal Consiglio stesso, sentite le Comunità montane interessate e il Consiglio regionale.

Il Consiglio di amministrazione del Parco dovrà esprimere il proprio preventivo parere per tutte le opere ed attività concernenti la difesa del suolo e la regolazione dell acque.

Informo i colleghi che a questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Uno da parte del Governo, sostitutivo dell'intero articolo; l'altro aggiuntivo, presentato dal senatore Rossi Doria. Do lettura del primo:

« Il Consiglio di Amministrazione del Parco delle Dolomiti Bellunesi, provvederà a suddividere il territorio del Parco medesimo in tre zone fondamentali:

a) zona di riserva naturale integrale in cui l'ambiente naturale viene conservato nella sua integrità e che è destinato esclusivamente allo studio e alla ricerca scientifica; la relativa estensione non dovrà coprire più di un ventesimo della superficie totale;

b) zona di riserva generale, aperta a tutti, in cui la gestione ha per scopo principale la salvaguardia e la conservazione dell'ambiente naturale in ogni sua manifestazione;

c) zona di ricreazione e svago, complessivamente estesa non più di due ventesimi della superficie totale del parco e comprendente aree periferiche facilmente accessibili, nelle quali, fermo restando il principio della conservazione delle caratteristiche ambientali e naturali, possono essere create attrezzature idonee a favorire la sosta di visitatori e la divulgazione culturale naturalistica.

Per le zone *a*) e *b*), i poteri previsti dalle vigenti disposizioni in materia di assetto e pianificazione del territorio, sono attribuiti al Consiglio di amministrazione del Parco, sentiti gli Enti locali interessati.

In quelle parti della zona *c*) che meglio si prestino, per le caratteristiche pedologiche e selvi-colturali, il trattamento boschivo deve tendere alla formazione di classi arboree di elevata età per realizzare aree di bosco-parco. Gli insediamenti di attrezzature ricreative nella medesima zona *c*), possono essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un piano regolatore generale, adottato dal Consiglio stesso, sentite le comunità montane interessate e il Consiglio regionale.

Il Consiglio di Amministrazione determina altresì i modi, le forme ed i tempi di accesso dei visitatori alle diverse zone, tenendo conto delle rispettive destinazioni.

Lo stesso Consiglio di amministrazione deve esprimere preventivo parere per tutte le opere ed attività concernenti la difesa del suolo e la regolazione delle acque ».

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Rossi Doria:

« Dopo il secondo comma, relativo alle zone *a*) e *b*), reintrodurre per la zona *c*) il testo del comma 3 dell'articolo 3 del testo dei proponenti, così modificato:

« Nelle zone di ricreazione e svago, situate in aree periferiche e facilmente accessibili, fermo restando il principio della conservazione eccetera », sino alla fine; conservando in particolare la frase: « Queste zone non potranno nell'insieme occupare più di due ventesimi della superficie complessiva del parco ».

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Siccome l'articolo 6 modifica in parte l'originario articolo 3 del disegno di legge, il Governo si è preoccupato di tener conto di quelle esigenze di chiara impostazione che deve avere la delimitazione delle zone fondamentali.

La proposta che viene fatta, perciò, è di sostituire l'intero articolo 6 del testo redatto della Commissione con l'articolo 3 dell'originario disegno di legge. Adesso, però, è stata introdotta una novità fondamentale, rappresentata dal fatto che è il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'assetto del Parco. Tale Consiglio, perciò, provvederà a suddividere il territorio del Parco in tre zone fondamentali. In primo luogo la zona di riserva naturale integrale: e qui è ripreso il primo comma dell'articolo 3 dell'originario progetto. La seconda è la zona di riserva generale. Con l'emendamento proposto dal Governo viene abolita l'inciso « comprendente la parte maggiore del territorio » in quanto, venendo determinata la zona di riserva naturale integrale con il riferimento ad una estensione pari a un ventesimo della superficie totale, e la zona *c*) (di ricreazione e svago), per altri due ventesimi, è chiaro che il rimanente territorio rientra nella zona di riserva generale. Vi è inoltre un'altra ragione che ha indotto il Governo a sopprimere tale inciso: cioè, non è molto ortodosso usare, in una legge, una espressione del genere.

Per quanto riguarda la zona di ricreazione e svago, nel testo proposto dal Governo è stato tolto il riferimento agli « insediamenti di attrezzature ricreative e residenziali » — esistente nel testo elaborato dalla Commissione — proprio perchè in conflitto con la stessa concezione del Parco.

In definitiva, il testo proposto dal Governo comprende le novità introdotte dalla Commissione, circa la competenza del Consiglio di amministrazione del Parco, e le integra in una visione d'insieme che, appunto, ha la sua ragion d'essere e la sua base nell'articolo 3 del testo originario.

R O S S I D O R I A Con il mio emendamento tendevo semplicemente a ripristinare il punto 3) dell'articolo 3 del testo originario al fine di caratterizzare meglio il contenuto dell'articolo, in quanto la normativa per le singole zone era contenuta nel successivo articolo 8.

Viceversa, nel testo propostoci dal Governo, si dice che « Per le zone *a*) e *b*), i poteri previsti dalle vigenti disposizioni in materia di assetto e pianificazione del territorio sono attribuiti al Consiglio di Amministrazione del Parco, sentiti gli Enti locali ». Si vengono a stabilire, cioè i criteri che devono essere precisati in un secondo tempo.

Inoltre, nel comma successivo, dello stesso emendamento, si precisa che « In quelle parti della zona *c*), che meglio si prestino, per le caratteristiche pedologiche e silvo-culturali, il trattamento boschivo deve tendere alla formazione di classi arboree di elevata età per realizzare aree di bosco-parco ». Ma queste sono cose che verranno decise in sede di piano, da parte dell'Ente che ne ha i poteri, cioè dal Consiglio di amministrazione. Per quale ragione la legge deve stabilire che il bosco deve essere fatto con alcuni tipi di piante e non con altre?

Personalmente temo che questo sia un tentativo per inserire il potere dell'Azienda forestale dello Stato nell'ambito del Parco. Sono perciò dell'avviso che non sia il caso di speci-

ficare cose che dovranno essere stabilite nel programma e nel piano. Se vogliamo, l'articolo 3 del testo dei proponenti era più chiaro ed efficiente.

ZANON. Si è discusso a lungo sul fatto che non era nostra intenzione specificare troppo nel dettare le norme di cui ci stiamo occupando, proprio per non limitare eccessivamente le future regolamentazioni che sono demandate al Consiglio di amministrazione del Parco. La legge, cioè, non è creata per sostituirsi al regolamento o al piano di assestamento del Parco!

Insisto, perciò, per il mantenimento del testo già concordato ed approvato dalla Commissione.

ARTIOLI. A nome del mio gruppo dichiaro che siamo favorevoli alla riconferma del testo integrale e preghiamo i presentatori degli emendamenti di ritirarli.

ROSSI DORIA. Sono perfettamente d'accordo nel richiamarci al testo proposto dalla Commissione. Tuttavia mi permetto di insistere sulla fissazione di un limite territoriale alla zona di ricreazione e svago, inserendo, appunto, il testo dell'articolo 3 del disegno di legge originario. E ciò al fine di eliminare la minaccia più grave per i Parchi. D'altra parte, per le altre specificazioni, resterebbe valido l'articolo elaborato dalla Commissione.

Questo è il senso del mio emendamento. L'emndamento presentato dal Governo, invece, inserisce, a mio avviso, altri elementi che rientrano prettamente nella pianificazione; che deve essere redatta dall'Ente da noi stesso precisato.

LICINI. Desidero far presente al collega Rossi Doria che la dizione originaria del n. 3 dell'articolo 3 non era conforme alla reale situazione dei luoghi. Si è parlato delle zone del parco delle Dolomiti bellunesi come di un territorio non ancora invaso da abitazioni e da centri residenziali, evidentemente dimenticando che vi sono addirittura strade statali che lo attraversano: la Agordina, per esempio, attraversa in pieno il parco. Non solo, ma vi sono anche già insediamenti. Così dicasi per la strada del Mis. Si può, allora, considerare questo territorio come zona periferica? Mi sembra, quindi, che la formulazione proposta dalla Commissione sia giustamente più elastica, e che non sia il caso di abbandonarla.

CACCHIOLI, *relatore alla Commissione.* Mi rimetto alla Commissione.

CIFARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Innanzitutto, in relazione al nuovo testo da me presentato, informo di essere disposto a sopprimere il riferimento al bosco-parco, trattandosi di un argomento tecnico, peraltro contenuto nell'originario testo del disegno di legge firmato anche da me. Cioè, sono disposto ad accettare la soppressione delle parole che vanno « da quella parte della zona *c*) » fino alle parole « bosco-parco », perchè mi hanno convinto le argomentazioni sulla natura eminentemente tecnica del problema.

Quanto all'altro emendamento presentato, non sono affatto contrario alla parte considerata dal senatore Rossi Doria, ossia alla precisazione che le zone di ricreazione e svago non potranno, nell'insieme, occupare più di due ventesimi della superficie complessiva del parco. È una norma di una opportunità sacrosanta, perchè altrimenti, diciamocelo chiaro e tondo, finirà che il parco ce lo mangeranno, ce lo sgretoleranno. È su questo punto che dobbiamo impegnarci nella battaglia per la civiltà. Perciò sotto questo aspetto la legge dev'essere quanto più possibile rigida, perchè lo sappiamo benissimo che poi gli amministratori andranno soggetti a mille pressioni, vi saranno anche interessi particolaristici. Voi sapete benissimo qual è la situazione dei parchi: sono state costruite strade statali, sotto mille motivazioni; sono sorte decine e decine di costruzioni e di impianti.

Ripeto, e lo dico col massimo calore, è una battaglia che ci deve vedere tutti uniti, perchè è l'unica che ci consenta una difesa dai vari pericoli contro i beni naturali che ancora ci rimangono.

Poichè il senatore Zanon ha proposto di approvare il testo della Commissione, qualora

l'istanza dovesse essere accolta si dovrà comunque procedere al depennamento della espressione « e residenziali », dato che abbiamo concordato sulla necessità di adottare tutte le misure precauzionali per evitare che nei parchi siano costruiti *motels* e altre infrastrutture simili, per evitare, cioè, che l'ondata speculativa, dopo aver investito le coste, investa anche le zone finora incontaminate dell'interno del paese.

DEL PACE. Onorevole Sottosegretario: in bilancio figurano solamente 5 miliardi per la difesa dei boschi dagli incendi. Non mi sembra una dimostrazione di buona volontà!

CIFARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* A parte il fatto che il provvedimento è ancora in discussione, non mi sembra questa la sede per una silime polemica. Ritornando al tema in esame, la valutazione attuale è, evidentemente, tra la proposta del Governo, vale a dire innovativa dell'intero articolo utilizzando il testo originario, e quella del senatore Rossi Doria, di tener conto del testo già approvato dalla Commissione, con alcune precisazioni, specialmente in ordine alla zona *c*). Ora, purchè siano fissate le percentuali massime di cui si è parlato, vale a dire non più di un ventesimo per la zona di riserva naturale integrale e di due ventesimi per la zona di ricreazione e svago e purchè sia eliminata, per la zona *c*), la definizione di « e residenziali », sono disposto ad accettare la proposta del senatore Rossi Doria, perchè mi sembra una soluzione equa, che tra l'altro ci permette di non rimettere in discussione tutto il lavoro già fatto dalla Commissione.

LICINI. Nel testo originario si usava indubbiamente un'espressione più felice, cioè: « attrezzature idonee a favorire la sosta dei visitatori », che non sono attrezzature residenziali. Ad ogni modo, si potrebbe anche parlare di attrezzature ricreative e turistiche, con cui si eviterebbe il pericolo — che tutti temiamo — del sorgere di villette.

ZANON. Anzichè residenziali, si potrebbe usare il termine « ricettive ».

DEL PACE. Peggioreremmo la situazione.

ZANON. Non è vero, perchè la funzione di un parco è di ospitarvi delle persone, tant'è vero, per esempio, chè in quello della Florida esiste tutta una serie di attrezzature ricettive. Altrimenti il parco non serve a nulla!

PISTOLESE. Mi pare si sia tutti d'accordo nell'accettare le limitazioni per le varie zone di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 3 del vecchio testo originario, che, almeno per questa parte, potrebbe esse accolto, esattamente fino alle parole « divulgazione culturale naturalistica ». A questo punto si dovrebbe continuare con la parte dell'articolo 6 del testo approvato dalla Commissione che comincia: « Per le zone *a*) e *b*) ».

ROSSI DORIA. Condividerei la proposta del senatore Pistolese, anche se debbo dire che per la zona *a*) e la zona *b*) ho qualche perplessità nello stabilire limiti percentuali di estensione, in quanto ciò fa parte della programmazione di dettaglio.

Quanto al comma che contiene riferimenti agli insediamenti di attrezzature ricreative e residenziali, credo che la parola « ricettive », invece di « residenziali », proposta dal senatore Zanon, sia più opportuna; perchè è vero che non dobbiamo consentire le attrezzature residenziali, cioè la costruzione di villette, ma è evidente che il parco ha dei problemi di ricettività.

Quindi la mia proposta, simile a quella del senatore Pistolese, è di restaurare l'originario articolo 3, tranne la soppressione, nel punto 1), delle parole: « La loro estensione non dovrà coprire più di un ventesimo della superficie totale » e, nel punto 3), del periodo: « In quelle parti di esse che meglio si prestano per le caratteristiche pedologiche e selvi-colturali, il trattamento boschivo dovrà tendere alla formazione di classi arboree di elevata età per realizzare aree di bosco-parco », riprendendo poi il testo della Commissione, salvo la sostituzione, al penultimo comma, della parola « ricettive » al termine « residenziali ».

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Vorrei sapere dal senatore Rossi Doria se aderisce alla soppressione delle parole « comprendente la parte maggiore del territorio » al punto 2), laddove si parla di « zone di riserva generale ».

R O S S I D O R I A . Io sono favorevole anche a questa soppressione per la stessa ragione per la quale ho chiesto la soppressione, nel punto 1), delle parole che ho indicate. Evidentemente, è in sede di piano che si deciderà l'estensione delle varie zone.

C A C C H I O L I , *relatore alla Commissione.* Sono d'accordo.

D E L P A C E . Il testo della Commissione, non fissando l'estensione delle diverse zone, lasciava alla programmazione la possibilità di fissare anche una estensione superiore al ventesimo per la zona *a*).

Per quanto riguarda l'utilizzazione della zona *c*), che è poi il pre-parco...

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Qui siamo dentro il parco. Il pre-parco è fuori.

D E L P A C E . La zona di riserva integrale, che è poi il parco vero, ha due ordini di protezione: la zona circostante, che dovrebbe essere semidifesa e costituisce il pre-parco, e la zona *c*), che è, di fatto, al di fuori della zona di riserva, con un accesso più libero e condizioni per vivere anche, dove l'uomo deve pur stare, perchè un parco senza l'uomo dentro non è concepibile; altrimenti non riceverà visitatori, non avrà possibilità di niente.

Ora, come facciamo noi a dire che in questa zona *c*) non devono esserci insediamenti urbanistici, non devono esserci abitanti, ossia non deve essere una zona dove si può anche abitare? Voi potete eliminare tutto quello che volete, ma se non lasciate al piano regolatore, allo sviluppo organizzato, ben disciplinato, con tutti i pareri del Consiglio di amministrazione, nemmeno la possibilità di costruire una casetta, voi siete contro la istituzione del parco, perchè in questo modo non si farà più niente.

P R E S I D E N T E . Per quanto riguarda gli insediamenti residenziali, possiamo aggiungere il termine « nuovi ». Quelli che ci sono non possono essere fatti saltare. Faccio una proposta formale in questo senso: aggiungiamo la parola « nuovi ».

A R T I O L I . Qui salta fuori una concezione esclusivamente turistica del parco. Volete capire che ci sono anche degli insediamenti artigiani?

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* In questo parco non ce ne sono.

A R T I O L I . Non in questo; ma non vuol dire.

L I C I N I . I colleghi forse non conoscono direttamente la situazione del parco. Che ci siano degli insediamenti residenziali già adesso, è vero; e direi che quelli che ci sono non si possono certamente togliere. La preoccupazione, invece, riguarda le attrezzature « ricreative », parola forse sbagliata che si può sostituire con « ricettive ». Queste, secondo me, vanno ammesse, perchè, anche quando si parla di pre-parco, si parla della possibilità di dare alla popolazione che viene interessata dalla istituzione del parco una fonte di reddito.

Sono contrario invece ai nuovi insediamenti residenziali. Il Presidente sa benissimo cosa sta succedendo sui Piani di Caiada, dove sono state programmate 400 villette che portano danno e non certamente vantaggio. È stato avanzato un altro progetto per costruire un centro residenziale che accoglierà 900-1.000 persone sul monte Serva, a quota 2.000 addirittura, che ha avuto la forte reazione del comune di Ponte delle Alpi, mentre non mi sembra che vi sia stata altrettanta reazione per Pian di Caiada da parte del comune di Longarone, che ha già in corso un piano particolareggiato per creare quel centro residenziale.

Noi siamo contro la residenzialità all'interno del parco; ma il parco, ad ogni modo, deve essere fornito di attrezzature ricettive, che consentano al montanaro la possibilità di svolgere il proprio lavoro. Quindi, quando si parla di zone di svago si dica « facilmente accessibili », perchè ci sono strade da cui non si passa.

D E L P A C E . Bisogna vedere cosa si intende per « periferia » rispetto alla riserva integrale, perchè il centro del parco è la riserva integrale. Non si può certo dire che è periferia soltanto quella che rimane ai bordi del parco. L'osservazione si riferisce a una nostra indagine, compiuta nel parco nazionale d'Abruzzo. Ci accorgemmo che si erano costruiti grandi alberghi distruggendo interi paesi. Se ci fosse stato un piano regolatore che avesse consentito l'ammodernamento delle case dei vecchi paesi, che ne avesse fatto dei locali ricettivi per la zona, allora sarebbe venuta fuori una cosa ben diversa.

P R E S I D E N T E . Il nuovo testo dell'articolo 6 sulla base delle ultime proposte potrebbe essere quindi il seguente:

Nell'interno del parco sono costituite:

a) zone di riserva naturale integrale, nelle quali l'ambiente naturale viene conservato nella sua integrità e che sono destinate esclusivamente allo studio ed alla ricerca scientifica;

b) zone di riserva generale, aperte a tutti, nelle quali la gestione ha per scopo principale la salvaguardia e la conservazione dell'ambiente naturale in ogni sua manifestazione;

c) zone di ricreazione e svago, situate in aree facilmente accessibili, nelle quali, fermo restando il principio della conservazione delle caratteristiche ambientali e naturali, possono essere create attrezzature idonee a favorire la sosta dei visitatori e la divulgazione culturale naturalistica. Queste zone non potranno nell'insieme occupare più di due ventesimi della superficie complessiva del parco.

Per le zone *a*) e *b*), i poteri previsti dalle vigenti disposizioni in materia di assetto e pianificazione del territorio sono attribuiti al Consiglio di amministrazione del Parco, sentiti gli enti locali interessati.

Il Consiglio di amministrazione determinerà altresì i modi, le forme e i tempi di accesso dei visitatori alle diverse zone, tenendo conto delle rispettive destinazioni.

Per quanto riguarda i nuovi insediamenti di attrezzature ricreative e ricettive nella zona *c*), il Consiglio di amministrazione potrà autorizzarli sulla base di un piano regolatore generale, adottato dal Consiglio stesso, sentite le Comunità montane interessate e il Consiglio regionale.

Il Consiglio di amministrazione del Parco dovrà esprimere il proprio preventivo parere per tutte le opere ed attività concernenti la difesa del suolo e la regolazione delle acque.

Pongo in votazione l'articolo 6 così emendato.

(*È approvato*).

Passiamo, adesso, all'articolo 7:

Art. 7.

La delimitazione prevista dall'articolo 2 e la divisione in zone prevista dal primo comma dell'articolo 6 sono indicate su di una mappa catastale ridotta a scala 1:10.000 la quale deve essere affissa per due mesi nell'albo pretorio del comune interessato; un secondo esemplare viene depositato presso gli uffici del comune il quale provvederà a dar corso ad adeguate forme di pubblicità sulla avvenuta affissione.

La pubblicazione mediante affissione ha valore di notificazione ai proprietari dei terreni e degli immobili e ad ogni altro interessato.

I reclami avverso la proposta di inclusione di terreni nel parco e di divisione delle zone devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni al comune nel quale si trovano i terreni.

Entro quindici giorni dalla scadenza del suindicato termine il sindaco trasmette al Consiglio di amministrazione del parco, ol-

tre alla dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione, gli eventuali reclami pervenuti nonchè l'esemplare della mappa catastale. Il Consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione, inoltra gli atti, con le proprie osservazioni, in merito ai reclami concernenti la delimitazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'emanazione del decreto ministeriale.

Sui reclami concernenti la divisione delle zone, decide il Consiglio di amministrazione del Parco, la cui deliberazione costituisce atto definitivo.

Il Governo ha presentato due emendamenti all'articolo 7. Il primo chiede la sostituzione, al penultimo comma, delle parole « al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'emanazione del decreto ministeriale », con le seguenti: « al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che decide definitivamente sui reclami medesimi ».

Il secondo emendamento propone la soppressione dell'ultimo comma.

ROSSI DORIA. In sostanza l'Ente parco è quello che decide; o decide il Ministero? Non è che manca un decidente sui reclami! Decide l'Ente parco, in cui è rappresentato anche il Ministero.

CIFARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sono due aspetti diversi. Il primo riguarda i reclami avverso la proposta di inclusione di terreni nel parco. Il secondo aspetto riguarda, invece, i reclami concernenti la delimitazione delle zone, e su questi deciderebbe lo stesso Consiglio di amministrazione del parco. Questo non può verificarsi, perchè vi è l'impugnativa di incostituzionalità. Se c'è un reclamo ci vuole un giudice. In questo caso il Consiglio approva e il Consiglio medesimo decide. Se, quindi, aboliamo l'ultimo comma dell'articolo 7, allora tutta la materia va all'ente vigilante, che è il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

DEL PACE. Sono d'accordo che ci vuole qualcuno a cui appellarsi. Però, siccome esiste un Consiglio regionale, il ricorso deve essere fatto al Consiglio regionale. L'assetto del territorio è demandato, per il decreto delegato, alle Regioni.

PRESIDENTE. Una soluzione potrebbe essere quella di dire: « all'organo tecnico competente della Regione ».

DEL PACE. Concordo pienamente.

CIFARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Si dovrebbe allora dire: « decide il Consiglio di amministrazione del parco, salvo reclamo al competente organo tecnico regionale ».

PRESIDENTE. È un ricorso in sede amministrativa, e poichè si vuol fare riferimento alle competenze della Regione, si tratta di trovare la definizione più adatta per designare quest'organo.

PISTOLESE. È necessario ricorrere all'ente superiore che esercita il controllo, che è il Ministero; in caso di ricorso amministrativo bisogna ricorrere al tribunale amministrativo speciale locale o al Consiglio di Stato. L'atto definitivo può essere compiuto solamente dal Ministero, che è l'organo vigilante. Vorrei che la questione fosse approfondita a sufficienza.

DEL PACE. A me sembra che i decreti delegati abbiano trasferito la sistemazione dell'assetto del territorio alle Regioni. Quali strumenti hanno queste per adempiere a tale funzione? A mio avviso sarebbe bene approfondire il problema.

CIFARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Insisto nel pregare la Commissione di approvare il primo degli emendamenti da me proposti, perchè rispecchia quelli che sono i normali princìpi dell'ordinamento giuridico. Per quanto riguarda l'ultimo comma, mi sembra che i reclami cui ci si riferisce sono invece delle osservazioni concernenti la divisione delle zone, come avviene per i piani regolatori. Sarebbe il caso, allora di lasciare il comma inalterato, e all'uopo ritiro l'emendamento soppressivo da me proposto.

ROSSI DORIA. Premetto che siamo in una fase amministrativa, di cui io conosco ben poco, però da un punto di vista puramente logico mi sembrerebbe che, se nell'ultimo comma si dicesse: « in merito ai reclami concernenti la delimitazione e la divisione delle zone », evidentemente il problema sarebbe risolto.

PISTOLESE. A mio avviso questo non va bene. Se invece il sottosegretario Cifarelli ritira l'ultima parte del suo emendamento, io sono d'accordo.

CIFARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Diciamo allora: « Sulle oservazioni concernenti la divisione delle zone, decide il Consiglio di amministrazione del Parco, la cui deliberazione costituisce atto definitivo ».

LICINI. Nella dizione dell'articolo 1, quando è detto: « si estende sui gruppi montuosi, eccetera », e si fa la cornice di quello che dovrebbe essere il parco, salvo la delimitazione più appropriata che sarà fatta dal Ministero, temo che saltino fuori grossi guai, perchè si lasciano fuori dei gruppi montuosi che invece rientrano nella cartina che è stata allegata.

CIFARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Vorrei far notare che, per quanto riguarda i reclami avverso la proposta di inclusione di terreni nel parco, è detto: « con delimitazione delle zone »; e questo non si riferisce alla delimitazione del parco, ma delle zone all'interno del parco stesso. Sulla delimitazione generale, che è compito del Ministero dell'agricoltura, è possibile una impugnativa che si potrà svolgere anche di fronte al Consiglio di Stato.

LICINI. Sono d'accordo circa il reclamo contro la delimitazione, ma quando parliamo di certe zone, cioè la pianizzazione del parco, l'incorniciamento del parco, e nell'articolo 1 diciamo che « il parco si estende sui gruppi montuosi delle Vette Feltrine, Monti del Sole, Schiara e Pramper », diamo delle delimitazioni a certe località e ne lasciamo fuori, rispetto a quelle indicate nella cartina, molte altre. Le Vette Feltrine, ad esempio, sono solamente un terzo della zona denominata Alpi Feltrine. Quando parliamo di Schiara e Pramper dimentichiamo lo Spiz e San Sebastiano, che sono gruppi che hanno una denominazione a sè stante.

PRESIDENTE. Sono punti fondamentali di riferimento. So che lei è in possesso di una relazione nella quale si richiamava una migliore specificazione di queste zone. Però, la formulazione usata non dovrebbe far sorgere problemi di sorta.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento del Governo, tendente a sostituire, alla fine del penultimo comma dell'articolo 7, le parole: « per l'emanazione del decreto ministeriale », con le altre: « che decide definitivamente sui reclami medesimi ».

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo emendamento suggerito dal Governo, tendente a sostituire, all'inizio dell'ultimo comma, le parole: « Sui reclami », con le altre: « Sulle osservazioni ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Se non si fanno osservazioni, il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato al pomeriggio.

(*La seduta è sospesa alle ore 13,30 e viene ripresa alle ore 18,10*).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori con l'auspicio di concludere in serata l'esame del provvedimento. Passiamo all'articolo 8, di cui dò lettura:

Art. 8.

Il territorio del Parco è tutto vincolato agli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 29 giugno

1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

In tutto il territorio del Parco è vietato:

a) modificare il regime delle acque;

b) introdurre specie estranee di vegetali o di animali;

c) esercitare la caccia ovvero disturbare o danneggiare gli animali in qualsiasi altro modo;

d) coltivare cave o miniere ed asportare minerali;

e) svolgere attività pubblicitaria, sempre che non si renda utile ai fini scientifici;

f) introdurre cani, armi ed esplosivi di qualsiasi tipo, o attrezzature idonee alla cattura di animali.

Il Consiglio di amministrazione del Parco, nell'esercitare le funzioni assegnategli dall'articolo 6, dovrà disciplinare od, ove del caso, potrà, in aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, anche vietare, con proprio regolamento, in tutto il territorio del parco a seconda delle zone, le seguenti attività:

a) le piantagioni e i disboscamenti;

b) l'esercizio della pesca;

c) lo svolgimento di attività commerciali;

d) l'accensione di fuochi, l'introduzione di automezzi, gli attendamenti e i campeggi;

e) l'esercizio degli sports organizzati e delle competizioni sportive;

f) la raccolta delle specie vegetali e la cattura di animali diversi da quelli oggetto di attività venatorie;

g) l'esercizio delle attività agricole e zootecniche.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad ottenere il ripristino puro e semplice dell'originario articolo 5 del disegno di legge.

Il senatore Rossi Doria ha presentato i seguenti emendamenti all'articolo 8:

Al secondo comma: reintrodurre nell'elenco alcuni dei divieti compresi nell'elenco del comma secondo (art. 5) del testo dei proponenti e precisamente:

« eseguire disboscamenti;
abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
accendere fuochi all'aperto ».

Al terzo comma: aggiungere dopo le parole: «a seconda delle zone » le seguenti: « in conformità del motivato parere del Comitato tecnico consuntivo » omettendo (in conseguenza dell'emendamento proposto al secondo comma) i punti dell'elenco: *a*), *d*).

I senatori Licini e Buccini hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 8:

Art. 8.

Sino a quando non saranno entrati in vigore i provvedimenti di suddivisione e regolamentazione delle zone di cui all'articolo 6, il piano di tutela e valorizzazione naturalistica del territorio del parco di cui all'articolo 11, il regolamento di cui all'articolo 15 della presente legge, tutto il territorio del parco è vincolato e soggetto alle disposizioni di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n 3267, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonchè successive modificazioni ed integrazioni.

Sino all'entrata in vigore dei precitati provvedimenti, è comunque vietato in tutto il territorio del parco:

a) modificare il regime delle acque;

b) eseguire piantagioni e disboscamenti;

c) introdurre specie estranee di vegetali e di animali;

d) raccogliere specie vegetali eccezion fatta, in favore degli aventi diritto, di quelle oggetto di attività agricola;

e) esercitare la caccia, la pesca, ovvero catturare, disturbare o danneggiare in qualsiasi modo gli animali di ogni specie;

f) introdurre cani, armi ed esplosivi di qualsiasi tipo o attrezzature idonee alla cattura di animali;

g) coltivare cave o miniere ed asportare minerali;

h) svolgere attività commerciali;

i) svolgere attività pubblicitarie, salvo quelle utili a fini scientifici;

l) accendere fuochi all'aperto;

m) introdurre automezzi estranei alle attività agricole e zootecniche esercitate nel parco o alle funzioni di amministrazione e gestione del parco stesso;

n) esercitare sports organizzati e competizioni sportive.

C I F A R E L L I, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo si preoccupa del fatto che alcuni vincoli non possano attenuarsi e alcune situazioni confondersi in relazione a tutta la serie di prescrizioni, che debbono sostanziare l'esistenza del parco nazionale.

Ricordo a me stesso che, in mancanza di una legge quadro sui pochi parchi nazionali, è chiaro che il provvedimento che stiamo discutendo ha il fondamento e l'efficacia di un primo esperimento e di prima importante realizzazione: deve essere una realizzazione modello.

Mi auguro quindi che non accada come in tanti altri casi nel nostro Paese, nel senso che quello che abbiamo ritenuto provvisorio e parziale, in mancanza di una legislazione globale, finisca poi col rimanere definitivamente.

In questo senso l'articolo 8 della Commissione ripartisce le ipotesi: innanzitutto vengono specificati tutti i divieti vigenti nell'intero territorio del parco, poi si dice che il Consiglio di amministrazione può disciplinare « in tutto il territorio del parco a seconda delle zone, le seguenti attività ».

Il Governo si preoccupa di evitare che il Consiglio di amministrazione possa consentire determinate cose e poi trovarsi di fronte a difficoltà nel determinarne validamente altre. Per questo il Governo considera più conveniente l'impostazione data nell'originario articolo 5, nel quale la distinzione è diversa: alcune attività sono vietate in tutte le zone del parco, altre sono articolate a seconda delle zone.

Per questa ragione chiedo alla Commissione di riconsiderare l'orientamento al riguardo, e di ritornareall'articolo 5 del testo originario. Oggi abbiamo votato la fusione di due articoli, che ripristinano la zonizzazione con l'indicazione della consistenza « ideologica », la concezione del parco e i fini delle tre zone.

L'esigenza di una riconsiderazione dell'articolo 8 deriva dal fatto che il Consiglio di amministrazione potrebbe consentire piantagioni e disboscamenti, l'esercizio della pesca, lo svolgimento di attività commerciali, l'accensione di fuochi, l'esercizio di sport organizzati e di competizioni sportive. Queste invece sono le attività che nemmeno in ipotesi dovrebbero esserci in un parco. Abbiamo preso in considerazione le zone con insediamenti a scopi ricettivi, con visite organizzate al parco, ma non ci dovrebbe essere il motocross e il ciclocross! L'esercizio delle attività agricole e zootecniche era invece già previsto nel precedente testo.

Non aggiungo altro. Vi prego di prendere in considerazione l'emendamento.

P R E S I D E N T E. Mi sembra che l'emendamento presentato dal senatore Rossi Doria, nella prima parte, ricalchi quello del Governo; anzi, si potrebbe ritenere assorbito. La seconda parte vorrebbe subordinare al parere del Comitato tecnico consultivo le attività che possono essere svolte, a seconda delle zone.

C'è poi l'emendamento del senatore Buccini.

B U C C I N I. L'emendamento che ho presentato insieme al collega Licini, più che stabilire le attività oggetto di divieto assoluto, fornisce una specificazione in relazione ai vincoli stabiliti dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3267. Noi riteniamo che questa legge sui vincoli forestali debba essere rivista e ammodernata, ma che debba essere applicata per il parco fino a quando non sarà attuato il disegno di legge più generale che stiamo discutendo. Diamo un valore temporaneo a questi vincoli, cioè fino a quando non entreranno i principi che sono stabiliti sia pure in maniera generica, nella legge quadro sui parchi.

C A C C H I O L I , *relatore alla Commissione.* Mi rimetto alla Commissione.

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Con riferimento all'emendamento a firma dei senatori Licini e Buccini, a me pare che si possa accogliere la limitazione temporale di cui al primo capoverso. Non sono convinto del fatto che potranno esserci dei contrasti fra le norme di carattere generale (legge 30 dicembre 1929, n. 3267 e legge 29 giugno 1939, n. 1497) e la regolamentazione del parco.

Siccome con questa legge prevediamo una elaborazione di piani da parte dell'Ente parco, è bene dire che i vincoli di ordine generale valgono fino a che tutta l'elaborazione non sia operante. Evidentemente, nel momento in cui il piano del parco dovesse entrare in contrasto con queste disposizioni di legge, ci sarà una impugnativa nei confronti del piano. In quel caso sarà fatto valere nei confronti del piano stesso il contrasto con una disposizione vigente.

D E L P A C E . In tale caso prevarrebbe la legge.

P R E S I D E N T E . Mi si fa notare una questione di carattere giuridico di una certa vigilanza: secondo questo testo, quando entrerà in vigore il regolamento del parco nessuno dei vincoli qui richiamati sarà applicato, se il regolamento stesso non li avrà recepiti.

L I C I N I . Ho da proporre un altro emendamento più esteso in materia di vincoli.

All'articolo 5 del testo originario si dice: « Il territorio del parco è tutto vincolato agli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni. In tutto il territorio del parco è vietato... ».

Ora le leggi vigenti, pur ponendo delle regolamentazioni e delle remore, possono non essere sufficienti — e non lo sono — in ordine ai fini specifici che ci proponiamo con l'introduzione del parco; una regolamentazione e un modo di agire intanto c'è. È chiaro che, quando dovesse entrare in vigore la normativa prevista per il parco, verrebbe a cessare quella prevista dalle leggi richiamate, se incompatibile.

In altri termini, potranno convivere sia la regolamentazione prevista dalla legge del 1923, sia quella prevista dalla legge sulla tutela delle bellezze naturali del 1939, sia quella del parco. Il mio proponimento è di non creare una sovrapposizione di strutture, che non sono incompatibili, ma semmai concorrenti (è una concorrenza che potrebbe sembrare illogica), con una norma omnicomprensiva. Le sovrastrutture inutili potrebbero limitare la funzionalità del provvedimento e non renderlo più snello.

Per questo l'emendamento inizia con le parole « Sino a quando... ». Abbiamo voluto porre il principio che fino a quando il parco non si sarà data la sua regolamentazione, saranno valide le norme attualmente vigenti. Quando invece il parco si sarà data una regolamentazione, queste norme saranno le uniche. Mi rendo conto però che fino a quando non sarà formulata la regolamentazione da parte del parco, le norme di cui alle legge del 1923 e del 1939 sono suscettibili di scappatoie. Questo lo stiamo valutando anche nelle zone alle quali accennato questa mattina.

Con l'emendamento presentato, oltre alla regolamentazione delle leggi richiamate, introduciamo dei divieti assoluti che permangono fino all'entrata invigore delle disposizioni dell'ente parco.

Mi sono permesso di aggiungere al testo dell'emendamento altri divieti, che io ritengo vadano incontro alle esigenze dichiarate dal Governo, quando ci è stato fatto rilevare che in questa dizione non si parla delle nuove costruzioni, che non sono vietate nè in base alla legge del 1923, nè in base a quella del 1939, purchè non ci siano limiti di carattere idrogeologico e siano approvate dal punto di vista estetico e dell'ambientazione.

Ecco la ragione per cui, in quell'emendamento già formulato, aggiungerei altri divieti

con la seguente formula: « è vietato eseguire movimenti di terra, costruzioni e lavori edili di qualsiasi specie restando autorizzate le sole opere di manutenzione e conservazione degli edifici già esistenti. ».

Se non introduciamo anche questo divieto nel testo dell'articolo 8, infatti, fino all'entrata in vigore di questa normativa noi diamo la possibilità di edificare e possiamo anche consentire quelle iniziative speculative che proprio vogliamo evitare e che sono già in atto in questo momento.

Pregherei dunque il Presidente di confrontare questo nuovo emendamento con quello già deposto, dal che risulterà solo l'aggiunta di ulteriori limiti e vincoli con la specificazione di alcuni di essi.

Per esempio, laddove si dice che è vietato svolgere attività commerciale, noi precisiamo « salvo quelle esistenti ». Non credo infatti che sia intenzione di nessuno, far chiudere quelle trattorie, quegli esercizi pubblici che già esistono all'interno del parco. Altro esempio: laddove si parla di introduzione di automezzi, noi precisiamo che si deve trattare di introduzione di automezzi nei luoghi non soggetti a pubblico passaggio, perchè non possiamo certo chiudere le strade statali o provinciali che gia esistono nel parco. Noi infatti diciamo che è vietato introdurre nei luoghi non soggetti a pubblico passaggio o non appositamente destinati a parcheggio, automezzi o motomezzi estranei alle attività agricole e zootecniche esercitate nel parco (con questo noi lasciamo aperta la possibilità a quanti hanno i propri campi nel parco di continuare a coltivarli) o estranei alle funzioni di amministrazione e gestione del parco stesso.

Ripeto, noi proponiamo alcuni nuove specificazioni ma sempre limitative, non derogative o ampliative delle possibilità di azione nel parco.

P R E S I D E N T E . Credo sia necessario un chiarimento. Il senatore Licini ha detto che i divieti di cui all'emendamento proposto dovrebbero valere per un periodo transitorio, cioè fino all'entrata in vigore del regolamento.

Credo che la Commissione debba tener presente la differenza tra le leggi vigenti e permanenti e le norme del regolamento del parco. Sulla legge, infatti, non c'è impugnativa, mentre sulle norme del regolamento tali impugnative sono ammissibili.

L I C I N I . Noi parliamo di norme valide fino all'entrata in vigore del regolamento.

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Non intendo nè rubare il mestiere al relatore, nè interferire nella discussione ma, forse, nella mia esposizione non sono stato abbastanza chiaro. Quanto ha detto il senatore Licini mi mette nella condizione di precisare maggiormente il mio pensiero.

Perchè sono qui a pregare la Commissione di voler accogliere l'emendamento del Governo che propone di sostituire l'articolo 8, presentato dal relatore, con il testo dell'articolo 5 originariamente formulato dai proponenti? Proprio perchè il testo dell'articolo 5 soddisfa le tre esigenze cui ha fatto cenno il senatore Licini.

Innanzitutto, infatti, soddisfa l'esigenza della validità delle leggi generali: la legge generale attinente al vincolo idrogeologico e la legge generale attinente al vincolo paesaggistico non vengono poste nel nulla dal regolamento del parco e dalle decisioni del Consiglio di amministrazione; potrebbero essere poste nel nulla dal presente disegno di legge ove noi usassimo l'espressione « in quanto incompatibili » o stabilissimo che alcune norme contenute in quelle leggi non hanno ora più vigore.

Ora, a me pare che questo non possa essere ammissibile; mentre mi rendo conto delle preoccupazioni circa le interferenze tra l'una e l'altra norma, devo dire però che sia la salvaguardia del vincolo idrogeologico sia la salvaguardia di quello paesistico, intese in senso generale, sono a monte di tutti i vincoli stabiliti nell'articolo 5 poi modificato nell'articolo 8.

Insisterei duque perchè si tenesse conto della formulazione originaria del disegno di

legge e vorrei essere riuscito a tranquillizzare il senatore Licini che questo non porta ad un coflitto di inapplicabilità, specie perchè qui si tratta di rendere più estesi ed efficaci certi vincoli e non di creare situazioni di carenza normativa e di dispersione dei valori del parco.

Aggiungo poi che, nella impostazione generale del disegno di legge che prego venga ripristinata, c'era scritto chiaramente che cosa fosse vietato relativamente alle zone di cui al punto 1), 2) e 3) dell'articolo 3; cioè, era prevista una visione organica che consentiva di tradurre nella realtà queste zone di riserva che noi vogliamo istituire.

Al senatore Licini che ha manifestato alcune perplessità (se c'è nel parco una trattoria la dobbiamo far chiudere) vorrei far considerare che, limitatamente alle zone di cui al punto 3), il divieto riguarda l'esercizio del commercio ambulante, le questue ed altre attività moleste, non già attività commerciali che potrebbero essere quelle relative ad una trattoria.

D'altra parte, il divieto di esercizio delle attività agricole e zootecniche non è certo previsto per tutto il parco, solo per la zona 1) che è quella di riserva integrale, la più ristretta, la quale, per il suo valore naturalistico, ha un carattere di intangibilità e diventa quasi un monumento, per così dire. Pertanto, l'esercizio dell'attività agricola e zootecnica è vietata solo in questa zona 1) secondo l'originario testo del provvedimento, mentre nelle zone di cui ai punti 2) e 3) dell'articolo 3 tali attività dovranno essere svolte con rigidi criteri naturalistici, secondo le norme che saranno indicate dal regolamento.

Ora, la preoccupazione che muove il Governo è che, abbandonando la dizione relativa a questo sistema, che trova precedenti normativi proprio nella distinzione del parco in tre zone, si finisca con il creare una confusione che dia poi adito a preoccupanti carenze.

Pertanto, con questo chiarimento, mi dichiaro contrario all'emendamento dei senatori Licini e Buccini all'articolo 8 nonchè all'emendamento proposto a tale articolo dal senatore Rossi Doria, tendente alla previsione di un parere vincolante del Comitato tecnico consultivo per la disciplina affidata al Consiglio di amministrazione.

R O S S I D O R I A. La suggestiva proposta del Governo, di ripristinare l'articolo 5 nel testo formulato dai proponenti è stata, a mio avviso, ampiamente valutata dalla Commissione ed è risultato che far rivivere tale articolo sarebbe pericoloso proprio perchè in esso vi un preciso richiamo alle tre zone in cui è diviso il parco e vengono fatte affermazioni troppo assolute, senza tener conto di quelle sono le effettive esigenze di vita del parco stesso.

Ritengo pericoloso, ad esempio, dire che vi è divieto assoluto di praticare l'esercizio di sport organizzati e di competizioni sportive o l'esercizio della pesca!

C I F A R E L L I, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Questo non è previsto per tutte le zone!

R O S S I D O R I A. Dire che, nella zona 1), l'accesso è consentito esclusivamente per ragioni di ricerca scientifica o per compiti amministrativi non mi pare accettabile, onorevole Sottosegretario, perchè il parco deve servire agli uomini, e non possiamo vietare a chi lo desideri di visitare anche le zone comprese nella zona 1)! Mi pare che questa visione del parco sia troppo rigida e lo renda inaccessibile, proprio a chi, invece, ne dovrebbe godere: gli uomini.

Ancora: nella zona 2), stando al testo dell'articolo 5, è vietato allestire attendamenti o campeggi. Ebbene, queste attività devono essere certamente regolamentate, ma noi non possiamo abolire questa possibilità, altrimenti faremmo del parco una riserva che non serve più a nessuno. Noi ci preoccupiamo della conservazione di una bellezza naturale, ma per chi? Devono esserci norme rigide per tutelare l'ambiente e non danneggiarlo, ma non credo sia opportuno stabilire che il campeggio transitorio per alcuni mesi all'anno c fatto in certo modo non è consentito, perchè altrimenti, ripeto, stabiliamo dei limiti non attendibili.

Lo stesso dicasi per il divieto di esercitare attività agricole o zootecniche nella zona 1); ora, i pascoli ed i boschi si mantengono solo con un certo esercizio da parte degli uomini, e quindi io trovo che il testo dell'articolo 5, così come proposto dai proponenti, sia troppo rigido; bene ha fatto invece la Commissione a stabilire per tutte le zone dei divieti e dei correttivi relativi al regime delle acque e ad altre cose, riservando però al Consiglio di amministrazione di stabilire norme per quanto riguarda tutti gli altri usi del parco.

Per premunirsi contro l'eventualità che il Consiglio di amministrazione possa essere, sotto le pressione esercitate a livello locale, troppo largo nei suoi programmi e nelle concessioni io, con il mio emendamento, suggerivo che, a seconda delle zone ed attività, il Consiglio stesso potesse agire in conformità del motivato parere del Comitato tecnico consultivo, il quale si assume la responsabilità su certi problemi.

Qui rientriamo in una questione che vale anche per la legge generale sui parchi. Quando vi sono impegni troppo rigidi, la conservazione dei parchi non si svolge nelle condizioni migliori, ma è resa difficile anche perchè non può essere manualistica, bensì deve essere viva e naturalistica. Sarei dunque per il mantenimento del testo della Commissione con quelle correzioni che introducono alcuni vincoli rigidi nella prima parte, lasciando, però, nello stesso tempo le attività turistiche e agricole delegate al Consiglio di amministrazione e vincolate soltanto al giudizio del Comitato tecnico consultivo. In questa maniera assicuriamo una elasticità e una aderenza alla realtà che nell'altro caso sarebbero, a mio avviso, sostanzialmente compromesse.

PRESIDENTE. A questo punto non posso non ricordare l'approfondita discussione che si è svolta da parte della Sottocommissione e quindi della Commissione su questo articolo, proprio per stabilire un vincolo che non togliesse la possibilità di una partecipazione diretta dell'uomo. L'articolo era stato, dunque, concepito e redatto, entro certi limiti, in conformità di quello che è lo spirito della legge. Ora, stabilire un vincolo assoluto contrasterebbe con certe conclusioni; comunque i casi sono due. O teniamo per buona la decisione della Sottocommissione e della Commissione con qualche ritocco che non snaturi quello che era stato proposto, oppure il Governo proponga l'emendamento nel senso di un ripristino dell'articolo 5, altrimenti riapriamo una tematica che è stata già ampiamente e faticosamente svolta, tenuto anche conto che abbiamo avuto alcune udienze conoscitive con la partecipazione di tutti gli organismi interessati, e che si è pervenuti a quella riserva di ricollegarsi alla legge quadro sui parchi nazionali.

Penso, dunque, che la discussione non dovrebbe protrarsi troppo, nè dovrebbe sollevare di nuovo problemi di carattere generale.

ZANON. Lo scopo del mio intervento — e sono stato preceduto dal Presidente — è proprio quello di tranquillizzare il rappresentante del Governo su certe sue perplessità, che in primo tempo potrebbero sembrare anche giustificate, ma che sono state sviscerate e, in un certo senso, risolte a seguito di un intenso lavoro svolto sia dalla Sottocommissione, sia, successivamente, dalla Commissione.

La Sottocommissione ha lavorato per tre mesi con una serie di sedute intense, prolungate e coscienziose, ed ha valutato un elemento che, forse, l'onorevole Sottosegretario non ha tenuto nel giusto conto; la natura non è statica, la natura è in progresso o in regresso a seconda delle situazioni ambientali e per mantenere una consistenza di paesaggio e di ambiente naturale è necessario, in determinati casi, fare degli interventi.

Queste cose le dico come naturalista — e penso di potermi definire tale avendo tra l'altro una laurea in scienze naturali — e proprio queste cose, per la maggior parte, hanno determinato la modifica dell'articolo 5 che era invece molto restrittivo e rigido.

Il Sottosegretario ha manifestato, poi, la perplessità secondo la quale, permettendo certe attività nella zona *c*), cosiddetta di svago e di ricreazione, potevano nascere manifestazioni contrarie all'idea del parco, ma a questo proposito c'è da dire che nessuno si

sogna di premettere in tale zona, che so, il motocross o le corse automobilistiche. È senz'altro da considerare che se si ammettono alcune possibilità è perchè vengono incluse nel perimetro del parco, proprio nell'interesse di un confine più o meno omogeneo e unitario, piccole zone a caratteristiche determinate che, quindi, assegnamo alla zona *c*) per lo svolgimento di certe attività. Ora, la superficie di detta zona è limitata ad un 10 per cento, per cui lasciando su di essa un certo arbitrio al Consiglio di amministrazione non si corrono eccessivi rischi, dal momento che poi il restante 90 per cento è completamente al sicuro.

L'emendamento del senatore Rossi Doria mi sembra, dunque, accettabile perchè inserendosi nel nuovo testo della Commissione apporta qualche miglioramento, aggiunge qualche limitazione e stabilisce che la facoltà del Consiglio di amministrazione è subordinata ad un parere conforme del Comitato tecnico consultivo. Detto comitato è stato già approvato per cui sappiamo che è esclusivamente formato da specialisti e da rappresentanti delle associazioni naturalistiche, per cui tutte le preoccupazioni che possono sorgere ad un esame superficiale possono anche essere messe da parte.

Alla luce di queste considerazioni, che mi sono sforzato di rendere chiare, penso di poter perorare con decisione l'adozione del testo originario della Commissione, eventualmente con l'emendamento presentato dal senatore Rossi Doria; compiremmo in tal modo un atto di riguardo al lavoro che è svolto dalla Sottocommissione e dalla Commissione.

A R T I O L I . Io e il mio Gruppo siamo meravigliati e stupiti del modo come procede la discussione; ripeto, meravigliati e stupiti — e se avessi a disposizione un altro aggettivo lo aggiungerei — perchè ci sentiamo in una situazione di disagio, dal momento che tutto sembra volerci indirizzare verso una riapertura della discussione generale.

Questo per noi è incomprensibile, dopo il lavoro svolto dalla Sottocommissione e dalla Commissione, lavoro del quale abbiamo profondo rispetto, così come abbiamo profondo rispetto di noi stessi. Ammetto che nessuno di noi può essere infallibile, e che se fossero emersi elementi tali da giustificare una modifica delle decisioni prese, in tutta umiltà, saremmo tornati sul discorso generale; ma non mi sembra questo il caso.

La proposta di rispristino dell'articolo 5 vuol dire un'altra cosa, e cioè imbrigliare i parchi che nascono; la realtà ci ha dimostrato in modo chiaro, lampante ed evidente che con l'uso di tali mezzi i parchi non si sono più realizzati. È ormai ora di capire che la norma deve porre determinati vincoli in certe zone, ma al tempo stesso deve lasciare responsabile, nelle sue valutazioni, il Consiglio di amministrazione, il quale meglio di noi tutti sa quando piove e non piove.

Ad esempio nel Parco nazionale d'Abruzzo io sostengo, contrariamente a quanto si può pensare, che se vogliamo salvare gli orsi occorre introdurre le greggi. Spesso ci siamo sentiti dire, nelle udienze conoscitive, che dobbiamo avere senso di responsabilità e di equilibrio, ma anche enorme fiducia nelle forze che noi chiamiamo a dirigere questi strumenti.

Per queste considerazioni, espresse con un calore di cui mi scuso, ma che dimostra che il nostro Gruppo non si sente di ricalcare un certo cammino, prego caldamente il Governo di ritirare l'emendamento; la stessa preghiera rivolgo al senatore Rossi Doria, non tanto perchè il suo emendamento non sia giusto, ma perchè il Comitato consultivo è già previsto; e cosa deve fare il Consiglio di amministrazione, se non consultarlo anche a questi fini?

Vogliamo licenziare questo disegno di legge con la coscienza pulita, ricollegandoci ad un'esigenza esterna ed anche ad un minimo di coerenza. Pertanto, chiediamo che vengano ritirati i due emendamenti e che si passi al voto sul testo proposto dalla Commissione.

S C A R D A C C I O N E . Ben due legislature (questa è la seconda) sono state dedicate all'esame dei problemi dei parchi nazionali. Consci tutti della necessità di avere un primo documento che potesse fare istituire un primo parco con cui fare la prima esperienza, la Commissione aveva deliberato

all'unanimità di portare avanti un proprio testo, di concordarlo e di inserire in esso il disegno di legge che era stato presentato e poi di vararlo. E stata appunto questa l'intesa che ha permesso la richiesta di assegnazione del disegno di legge in sede deliberante?

Ora, noi ci troviamo in una situazione alquanto delicata: il Governo ha presentati alcuni emendamenti, migliorativi secondo il suo punto di vista; taluni componenti della Commissione, che avevano partecipato (se non direttamente, attraverso i propri colleghi) alla elaborazione del testo, chiedono anche loro di modificare non solo il documento proposto dalla Commissione ma anche quello del Governo. E naturale allora che ognuno di noi, che sia rispettoso della propria posizione nell'ambito della Commissione, si trovi disorientato; ed almeno per me sorge spontanea la richiesta di mantenere il testo proposto dalla Commissione e di non accettare nè la modifica che propone il Governo nè quella che si propone da altre parti

Non vedo perchè non dovremmo fare questo; anch'io non vorrei essere messo nella condizione di votare contro un emendamento proposto da alcuni amici della maggioranza e contro una modifica che chiede il Governo.

D E L P A C E . Qui ci si chiede di rinunziare a quello che abbiamo deciso, ritornando a ciò che non abbiamo approvato in Commissione. Questo è il fatto!

S C A R D A C C I O N E . Quindi, la proposta che faccio è quella di rivolgere ai colleghi e al Governo la richiesta di ritirare gli emendamenti e portare avanti il testo della Commissione.

P R E S I D E N T E . Qui è stata fatta una precisa richiesta, che si richiama ad una ragione, diciamo, di coerenza con il lavoro svolto dalla Sottocommissione prima e dalla Commissione poi, che ha portato a delle conclusioni le quali in verità debbono essere valutate, in generale, nel contesto della legge.

In ordine a tale richiesta che si identifica, mi pare, con la proposta finale di una scelta che va al di là delle singole parti, ma che ha un riferimento alle conclusioni della Commissione, invito anzitutto il rappresentante del Governo ad esprimere la propria opinione.

Non siamo qui in un campo di verità in assoluto; ma c'è una verità nel senso di un lavoro compiuto. Mi sembra che questo elemento sia stato richiamato dagli ultimi interventi.

L I C I N I . Ho presentato un emendamento e posso ritirarlo (pur ritenendo che la premessa iniziale fosse utile), a condizione che venga inserita una norma finale transitoria in virtù della quale, sino a quando non saranno entrati in vigore i provvedimenti di cui agli articoli 6 e 11, sia vietato, in tutto il territorio del Parco, eseguire costruzioni e lavori edili di qualsiasi specie al di là delle opere di normale manutenzione e conservazione degli edifici ed opere esistenti.

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Tengo a dire che mantengo il mio emendamento e spiego anche i motivi.

Innanzitutto mi stupisce questo pullulare di critiche. Il lavoro legislativo non è fatto in sede di Sottocommissione, ma è fatto dalla Commissione; del lavoro legislativo due sono gli artefici: il Parlamento e il Governo, s'intende nei limiti delle proprie competenze. Ora, io avrei capito che fosse stata avanzata stamane, all'inizio della seduta, in via pregiudiziale, la richiesta di rimanere fedeli al testo elaborato dalla Commissione; ma dal momento che altri emendamenti presentati dalle varie parti sono stati concordati e approvati, non comprendo per quale ragione diventi adesso un attentato alla dignità della Commissione — e se permettete, del Governo — il fatto che si proponga un emendamento, che poi si collega all'articolo 6 approvato stamane, per quanto riguarda i divieti generali e particolari.

Com'è mai presumibile, poi, che in un Parco di questo tipo, cioè forestale, le piantagioni e i rimboschimenti non debbano avere un determinato carattere? In via subordinata concorderei con l'emendamento presentato dal senatore Rossi Doria che dice: è vietato

eseguire i disboscamenti. Ma quando avete fatto eseguire i disboscamenti e avete costruito le villette, che cosa succede? Si parlava del Comitato tecnico consultivo; a parte il fatto che stamane qualcuno non vedeva più questo Comitato con favore, c'è da dire che, allorquando si stava organizzando a Roma il Comitato per le Olimpiadi, fu il modesto sottoscritto (direttore allora di « La Voce Repubblicana ») che chiese, affinchè non andassero a costruire gli stadi sull'Appia Antica di rispettare almeno il sonno eterno dei pro tomartiri cristiani. E quella fu una nota durissima, che forse contribuì ad evitare un danno. Non dico altro.

Assumo una mia responsabilità nel quadro dell'attività che svolgo nell'ambito del Governo; ed è per questo che prego la Presidenza di porre ai voti l'emendamento all'articolo 8, che propone di ripristinare l'originario articolo 5.

ROSSI DORIA. Per quanto riguarda il primo emendamento da me proposto, concernente taluni divieti assoluti, mi sembra che il divieto relativo ai disboscamenti sia molto opportuno; quello relativo all'abbandono dei rifiuti di qualsiasi genere risponde ad una regola che vale per qualsiasi parco; quello relativo all'accensione di fuochi all'aperto (e qui si potrebbe magari aggiungere: tranne nei luoghi in cui siano autorizzati) si richiama ad un'altra regola, anche essa fondamentale, a difesa dei vincoli assoluti del parco.

Il secondo emendamento, poi, mi sembra che sia rafforzativo, in quanto prevede un parere vincolante del Comitato tecnico consultivo per la disciplina affidata al Consiglio di amministrazione Pensavo, cioè, in tal modo, di conciliare l'esigenza di rispettare in pieno il lavoro della Commissione con l'esigenza di includere taluni divieti elementari tra i divieti assoluti e, d'altra parte, di rafforzare la garanzia nei confronti del Consiglio di amministrazione.

Pertanto, mentre resto dell'opinione che sarebbe non opportuno ritornare all'articolo 5 originariamente formulato dai proponenti, vorrei invitare i colleghi Scardaccione ed altri, che mi hanno chiesto di ritirare gli emendamenti, a considerare l'opportunità dei piccoli miglioramenti da me proposti che vengono incontro, a mio avviso, all'esigenza di rispettare e rafforzare nello stesso tempo il lavoro della Commissione.

Debbo dire, pertanto, che mantengo i miei emendamenti e che concordo con la proposta del senatore Licini per le norme di salvaguardia concernenti le costruzioni edilizie.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo,tendente a sostituire l'articolo 8 con il testo dell'originario articolo 5 del disegno di legge.

(*Non è approvato*).

Il senatore Licini mantiene il suo emendamento?

LICINI. Lo ritiro, chiedendo che venga riconsiderato il problema di specifiche norme transitorie di salvaguardia.

PRESIDENTE. Metto ora ai voti la prima proposta del senatore Rossi Doria, tendente ad includere tra i divieti assoluti quello concernente i disboscamenti, l'abbandono dei rifiuti di qualsiasi genere e l'accensione di fuochi all'aperto.

CIFARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Vorrei fare una osservazione sul testo. Ad un certo punto si dice « in tutto il territorio del parco a seconda delle zone, le seguenti attività ... ».

Non mi sembra chiaro. Si potrebbe dire: « ... in singole zone ... ».

PRESIDENTE. Non è sufficientemente chiaro. Credo che il riferimento debba intendersi alla suddivisione delle zone. Possiamo aggiungere una « e » e dire: « ... in tutto il territorio del parco e a seconda delle zone ... ».

DEL PACE. Approvando la seconda parte dell'emendamento Rossi Doria si creerebbe una sovrapposizione di poteri nel parco: quello del Consiglio di amministrazione e quello del Comitato consultivo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la prima parte dell'emendamento presentato dal senatore Rossi Doria: « 2° comma: reintrodurre nell'elenco alcuni dei divieti compresi nell'elenco del comma secondo (art. 5) del testo dei proponenti e precisamente: " eseguire disboscamenti; abbandonare rifiuti di qualsiasi genere; accendere fuochi all'aperto "».

(*Non è approvato*).

C'è ora la parte dell'emendamento presentato dal senatore Rossi Doria che riguarda il terzo comma dell'articolo.

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il fatto che sia stato respinto l'emendamento del Governo non mi esime dal prendere posizione sugli altri. Ero favorevole all'accoglimento anche della prima parte dell'emendamento presentato dal senatore Rossi Doria; mi auguro che il fatto che io dica che sono favorevole a questo emendamento non signiifchi l'affossamento dello stesso!

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento presentato dal senatore Rossi Doria, concernente l'aggiunta delle parole « in conformità del motivato parere del Comitato tecnico consultivo ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento consistente nell'aggiungere una « e » dopo le parole « in tutto il territorio del parco » e prima delle altre « a seconda delle zone ».

(*È approvato*).

L I C I N I . Alla lettera *f*) c'è il divieto di introdurre cani: ci si riferisce anche ai cani dei pastori, che seguono i greggi?

S C A R D A C C I O N E . Il cane che segue il gregge fa parte della natura, come del resto il lupo, dove c'è. Queste cose le deve stabilire il Consiglio di amministrazione, non il legislatore.

P R E S I D E N T E . Ci si riferisce ai cani da caccia, altrimenti dovremmo estendere il divieto anche ai cani da guardia del rifugio!

L I C I N I . Comunque questo costituirà un ottimo mezzo di difesa, per chi commetterà questa infrazione. Risulti dai lavori parlamentari che io ho sollevato l'obiezione.

P R E S I D E N T E . Si potrebbe usare una dizione esplicita. Propongo un emendamento per aggiungere le parole « da caccia » dopo « cani ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 9.

Chiunque violi i divieti indicati dall'articolo precedente o le disposizioni del regolamento del Parco è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire un milione e con l'arresto da cinque giorni a cinque mesi o con entrambe le pene, e non è ammessa oblazione. Le pene previste sono sempre raddoppiate in caso di recidiva.

Nella sentenza di condanna il giudice può ordinare la confisca degli strumenti e degli animali utilizzati per la violazione, la restituzione di quanto eventualmente asportato dal parco, il risarcimento del danno o la restituzione in pristino dello stato dei luoghi a spese del violatore.

L I C I N I . C'è un errore di carattere formale nell'articolo 9. Si dice infatti: « ... con l'ammenda da lire 5.000 a lire un milione e con l'arresto... ». Bisogna dire: « ... o con l'arresto ... ».

Abbiamo ritirato un nostro emendamento all'articolo precedente, per cui avremmo avuto la duplicazione della pena (quella prevista dalla legge del 1923 e questa).

Propongo quindi un emendamento per sostituire « o con l'arresto » alle parole « e con l'arresto » nel primo comma.

P R E S I D E N T E . Pongo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Licini.

(*È approvato*).

Pongo ai voti l'articolo 9 così modificato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10:

Art. 10.

La direzione del Parco ha sede a Belluno.

Il Consiglio di amministrazione, nella gestione del Parco, potrà avvalersi degli uffici e del personale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Detto personale, oltre al normale armamento di ordinanza, avrà in dotazione, per i compiti di istituto, armi da caccia.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire al secondo comma alle parole « potrà avvalersi degli uffici e del personale » le altre « si avvale degli uffici, del personale e dei mezzi.

CIFARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Abbiamo proposto questo emendamento per una ragione pratica, di cui questa mattina ci siamo resi conto in tanti, e anche per ragioni di bilancio.

Il Parco, che non esiste con i suoi organi, non ha una adeguata disponibilità di fondi. La Commissione è già nell'ordine di idee di rafforzare l'iniziativa ed evitare che ci si trovi in una di quelle carenze di funzionalità, che può servire a tutte le avventure e non per la migliore gestione del Parco.

ROSSI DORIA. Io sono favorevole al mantenimento delle parole « potrà avvalersi ». Se sarà opportuno, il Parco, contingentemente, si potrà avvalere degli uffici e del personale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali; ma non possiamo stabilirlo in una legge, altrimenti rendiamo permanente una situazione che, viceversa, è contingente, fino a quando non c'è una legge quadro sui parchi, non ci sono dei finanziamenti adeguati in questo momento e non sono stati risolti i problemi relativi ai rapporti con le Regioni.

L'emendamento del Governo potrebbe significare che il Parco si avvale soltanto dell'Amministrazione dello Stato e non può arrivare ad una sua maturazione, cosa che invece noi ci auguriamo. Se non ci sono altre condizioni, per esigenze di ordine pratico, il Consiglio di amministrazione si potrà avvalere per il periodo necessario di quegli uffici. Sono per il mantenimento del testo della Commissione.

ARTIOLI. Sono d'accordo con il senatore Rossi Doria.

CACCHIOLI, *relatore alla Commissione.* Sono favorevole all'emendamento proposto dal Governo, per le motivazioni che sono state illustrate.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo al secondo comma dell'articolo 10, su cui si è dichiarato favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 10 quale risulta dopo l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 11.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del Consiglio di amministrazione del Parco, sentita la Giunta regionale e il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, approva il piano di tutela e valorizzazione naturalistica del territorio del parco, elaborato dal Consiglio di amministrazione sentito il Comitato tecnico consultivo.

I Comuni e gli enti locali interessati territorialmente dovranno essere invitati ad esprimere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, il proprio parere sullo schema del piano.

(*È approvato*).

Art. 12.

Ai Comuni, agli altri enti ed ai privati proprietari di immobili compresi nel parco, a titolari di aziende e utenti di usi civici è

corrisposto dall'Amministrazione del Parco un indennizzo nel caso di cessazione o di rilevante diminuzione del reddito derivante dall'imposizione di limitazioni o vincoli sulla proprietà, che non siano già fissati da altre leggi.

L'indennizzo è determinato dal Direttore dell'Ufficio regionale delle foreste di concerto con l'Ufficio tecnico erariale, secondo le procedure che saranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15.

A tale articolo il Governo ha presentato due emendamenti; più precisamente, al primo comma, il rappresentante del Governo propone di sostituire le parole « corrisposto dall'Amministrazione del Parco » con le altre « corrisposto dall'Ente Parco ».

Il secondo comma dell'articolo 12, invece, dovrebbe essere modificato come segue: « L'indennizzo è determinato dal Consiglio di amministrazione sentito l'Ufficio tecnico erariale. Con il regolamento di cui al successivo articolo 15, saranno stabiliti criteri e modalità per la determinazione e la corresponsione dell'indennizzo e sarà altresì stabilito in quali limiti e con quali procedure possa provvedere direttamente a stabilire l'indennizzo il capo dell'Ufficio regionale delle foreste, sentito sempre l'Ufficio tecnico erariale ».

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Per quanto concerne il primo emendamento non mi pare siano necessari chiarimenti.

Per il secondo comma, invece, le ipotesi sono due: per corrispondere questo indennizzo occorre che il regolamento dica come deve essere fatto. Quando invece si tratta di indennizzi di natura limitata, mi pare che li potrebbe pagare il Capo dell'Ufficio regionale delle foreste sempre, naturalmente, in base a certi limiti stabiliti dal Regolamento.

Si tratta, chiaramente, di un emendamento di natura tecnica.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo al primo comma dell'articolo 12.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo tendente a sostituire il secondo comma dell'articolo 12 con il testo del quale ho dato prima lettura.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 12 quale risulta dopo gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 13.

Nel caso di alienazione di beni immobili privati compresi nell'area del Parco, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha diritto di prelazione.

Per gli immobili compresi nella zona di ricreazione e svago, tale diritto potrà essere esercitato, nell'ordine, anche dai Comuni, dalle Comunità montane e dalla Regione.

Il proprietario dei beni in corso di alienazione dovrà darne comunicazione scritta ai predetti Enti che entro sessanta giorni dovranno far conoscere all'interessato le proprie determinazioni.

Al primo comma di tale articolo il senatore Rossi Doria ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole « l'Azienda di Stato per le foreste demaniali » con le altre « l'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi ».

Al secondo comma, invece, il Governo propone il seguente emendamento sostitutivo: « Per gli immobili compresi nelle zone di ricreazione e svago, tale diritto, nel caso che non venga esercitato dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, potrà essere esercitato, nell'ordine, anche dai Comuni e dalle Comunità montane e dalla Regione ».

C A C C H I O L I , *relatore alla Commissione.* Mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal senatore Rossi Doria.

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Anche il Governo si associa al voto favorevole del relatore.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Rossi Doria al primo comma dell'articolo 13, del quale ho dato lettura.

(*È approvato*).

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* A seguito della modifica testè approvata, nell'emendamento sostitutivo proposto dal Governo, al secondo comma dell'articolo in esame, il riferimento all'Azienda di Stato per le foreste demaniali deve essere sostituito con quello all'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto dunque ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 13, del quale ho già dato lettura, con la modificazione proposta dall'onorevole Sottosegretario a seguito di quanto stabilito per il primo comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 13 quale risulta con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

Art. 14.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) mediante uno stanziamento annuo di lire 100 milioni a carico dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

b) con ogni altro eventuale contributo erogato da enti, associazioni e privati.

All'onere di cui alla lettera *a*) si provvede per l'anno finanziario 1972 mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 530 dello stato di previsione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

In conformità del parere espresso dalla Commisione bilancio, il Governo propone di sostituire il testo di tale articolo con il seguente:

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) mediante uno stanziamento annuo di lire 100 milioni a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) con ogni altro eventuale contributo erogato da enti, associazioni e privati.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali verserà annualmente al bilancio dello Stato la somma di lire 100 milioni, prelevandola dallo stanziamento del capitolo 530 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

All'onere annuo di lire 100 milioni previsto dalla lettera *a*) del primo comma si farà fronte con l'entrata di cui al precedente secondo comma.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 14 nel testo sostitutivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Art. 15.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste emana con proprio decreto le norme del Regolamento del parco elaborate dal Consiglio di amministrazione ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

A tale articolo il Governo ha presentato un emendamento inteso a sostituire le parole « emana con proprio decreto » con le altre « approva con proprio decreto ».

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 15 con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Ricordo alla Commissione che il senatore Licini ha presentato il seguente articolo aggiuntivo al testo del provvedimento:

« Entro un anno dall'entrata in vigore della legge quadro sugli enti parco dovranno essere emanate le norme di coordinamento con la presente legge ».

L I C I N I . Si tratta di un'affermazione di principio per dire che quella presente è una legge che deve poi essere adeguata alla legge quadro.

C A C C H I O L I , *relatore alla Commissione.* Mi pare che considerazioni di ordine tecnico e pratico rendano superfluo l'emendamento presentato dal senatore Licini.

A R T I O L I . Sono dello stesso parere del relatore.

L I C I N I . Allora, non insisto sul mio articolo aggiuntivo.

Vorrei però fare una brevissima considerazione; già nel corso della seduta di questa mattina ho fatto cenno all'insufficienza, dal punto di vista della descrizione delle località, a quanto è detto nell'articolo 1, al terzo comma, dove si precisa che: « Il parco si estende sui gruppi montuosi delle Vette Feltrine, Monti del Sole, Schiara e Pramper ».

Poichè è stato approvato un emendamento del senatore Rossi Doria nel quale si fa riferimento a un carattere di continuità, io, conoscendo la zona, posso dire che vi può essere una continuità che, però, lascia fuori moltissimi ettari di quelli che risultano compresi nel grafico illustrativo allegato alla relazione che accompagna il provvedimento.

Cioè si può creare una continuità con un filo anzichè con un cerchio, con una linea retta e continua e quindi lasciare fuori tutta l'area del cerchio. Mi domando, pertanto, se non sia il caso, sempre in sede finale, di richiamare almeno indicativamente in sede transitoria — e chiedo l'intervento più autorevole della Presidenza, del rappresentante del Governo e dei colleghi che sono più esperti di me — quella che è la delimitazione risultante dal grafico allegato alla relazione. Io propongo, dunque, di aggiungere la seguente norma transitoria: « Sino a quando non saranno entrati in vigore i provvedimenti di cui agli articoli 2, 6 e 11, è vietato in tutto il territorio del parco (come risultante dal grafico allegato alla presente legge) eseguire movimenti di terra, costruzioni, lavori edili di qualsiasi specie, restando consentite le sole opere di manutenzione e conservazione degli edifici esistenti ». Da detta norma possiamo anche stralciare quell'affermazione « come risultante dal grafico » e farne oggetto di una norma a sè stante per darle un valore più generale.

C A C C H I O L I , *relatore alla Commissione.* Sarei dell'avviso di distinguere la norma in due parti: la prima di salvaguardia, riguardante la delimitazione del parco con un riferimento al grafico che abbiamo sott'occhio, fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; la seconda riportante il testo suggerito dal senatore Licini.

In questo modo si viene incontro alla preoccupazione prospettata giustamente per cui la delimitazione sembrerebbe condizionata solo a determinate esigenze.

La prima parte potrebbe esere così redatta: « Fino a che non sia emanato il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sulla delimitazione del parco, avrà vigore la delimitazione specificata nel grafico su carta a scala 1:50.000 allegato alla presente legge ».

P R E S I D E N T E . Metto, dunque, ai voti l'emendamento presentato dal senatore Cacchioli come primo comma della norma transitoria.

(*È approvato*).

L I C I N I . Allora il mio testo, tolto il riferimento all'articolo 2 e al grafico allegato, rimane così come l'ho testè letto.

P R E S I D E N T E . Convengo sul merito, ma forse sarebbe stato preferibile renderlo più sintetico.

Z A N O N . Io aggiungerei alla fine: « nonchè le necessarie opere di difesa ».

L I C I N I . Ho paura, però, che in una norma così fatta vi si possa far rientrare di tutto.

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sono favorevole alla parte proposta dal relatore, ma la seconda parte mi lascia perplesso. Vorrei dire che il pericolo più grave non è costituito dall'opera di manutenzione, bensì è costituito dalle strade e dalle costruzioni. Sarebbe bene dirlo esplicitamente, perchè in tal modo si arriverebbe ad una semplificazione.

Ho visitato le zone destinate a parco e ho notato che vi è un'altra strada, per la quale si sono spesi 180 milioni, che sta andando a pezzi. Ripeto, i problemi più gravi concernono proprio le strade e le costruzioni; la briglietta, il movimento di terra, eccetera, contano poco al confronto.

L I C I N I . Non ritengo che occorra specificare ulteriormente. Mi sembra che la seguente formulazione possa andare bene: « Fino a quando non saranno entrati in vigore i provvedimenti di cui agli articoli 6 e 11 è vietato in tutto il territorio del parco eseguire costruzioni e lavori edili di qualsiasi specie, restando consentite le opere di manutenzione e conservazione degli edifici ed opere esistenti ».

Z A N O N . È essenziale che si possano eseguire le opere di difesa in caso di alluvione o di condizioni atmosferiche eccezionali.

S C A R D A C C I O N E . Io parlerei piuttosto di opere di presidio.

Z A N O N . No, si dovrebbe aggiungere « nonchè le opere urgenti di difesa del suolo e dei torrenti ».

A R T I O L I . È preferibile, allora, usare l'aggettivo « indispensabili » invece che « urgenti ».

L I C I N I . Qualsiasi aggettivo usiamo, io mi domando chi sarà poi a decidere sulla indispensabilità, urgenza o necessità.

P R E S I D E N T E . Usiamo il termine « indispensabili » che mi sembra il più comprensivo.

C I F A R E L L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* È necessario usare entrambi gli aggettivi e dire « indispensabili e urgenti opere di difesa del suolo ».

P R E S I D E N T E . Do lettura del secondo comma dell'articolo aggiuntivo come risulta dalle varie proposte:

« Sino a quando non saranno entrati in vigore i provvedimenti di cui agli articoli 6 ed 11 è vietato, in tutto il territorio del Parco, eseguire costruzioni e lavori edili di qualsiasi specie, restando consentite le opere di manutenzione e conservazione degli edifici ed opere esistenti nonchè le opere indispensabili per la difesa del suolo ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'intero articolo aggiuntivo risultante dai due commi testè approvati e proposti dai senatori Cacchioli e Licini.

(*È approvato*).

R O S S I D O R I A . In sede di dichiarazione di voto, debbo dire che la nostra parte non si può considerare soddisfatta, nè può approvare il testo con le modificazioni introdotte, proprio perchè all'articolo 10 abbiamo reso permanente una situazione del tutto contingente ed abbiamo invece pregiudicato una situazione che è *sub judice* da tutti i punti di vista.

In effetti, l'avere affidato, di fatto, questo Ente all'Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, è stato un grosso errore che con qualche accorgimento avremmo potuto evitare ed in base al quale, ancora una volta, invece di creare l'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi,

che assumesse permanentemente la sua autonomia nel quadro regionale, abbiamo configurato questo organismo quasi come una appendice di un organo che è in fase di liquidazione, alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Questa è una cosa che contrasta con quello che deve essere lo spirito della istituzione di un Ente parco e con l'autonomia futura di tutti gli enti parco.

Perciò, noi che abbiamo collaborato all'elaborazione di questo testo di legge, di cui riconosciamo l'urgenza e l'opportunità, ci vediamo costretti ad astenerci dalla votazione, proprio per il grosso equivoco che è stato creato e che deve essere chiaramente denunciato; perchè è inconcepibile istituire un nuovo Ente parco che non abbia la sua autonomia e che sia, praticamente, il camuffamento di un ripristino dell'Azienda forestale dello Stato la quale è in via di liquidazione.

A R T I O L I . Ci siamo adoperati per migliorare, per quanto possibile, questo disegno di legge. Avremmo preferito che le comunità montane e le Regioni fossero al centro degli interessi di questo strumento che abbiamo creato. Ci siamo resi conto, tuttavia, che tale questione non avrebbe potuto essere regolata che nella legge quadro e, conseguentemente, riteniamo che in quella sede dovremo impegnarci per elaborare una normativa che non solo non snaturi il principio della legge sulla montagna, ma, obbedendo a tale principio, renda i parchi naturali veramente per quello che debbono essere.

Abbiamo inteso dare il nostro contributo, ripeto, per migliorare questo disegno di legge per quanto possibile. Bisogna riconoscere che non ci siamo riusciti. Avremmo desiderato che l'insieme della maggioranza avesse sostenuta quella linea di miglioramento che invece è stata enormemente inficiata oggi, nella seduta pomeridiana. La questione di rivalutare uno strumento che, volenti o nolenti, va morendo, non è di buon auspicio per il futuro.

Quando si afferma, ad esempio, che il personale della forestale « deve essere » utilizzato (e noi invece avremmo detto « può essere »), significa che ci sono delle posizioni lente a morire. E noi, per la verità, non è che amiamo la morte: amiamo la vita, ma se ci sono delle cose ormai superate dalla realtà bisogna avere il coraggio di essere coerenti e di andare sino in fondo. Lo stesso dobbiamo dire per il dualismo di potere, che evidentemente riaffiora allorquando si rivaluta ancora il Comitato tecnico consultivo, e per l'ultimo capoverso che è stato approvato e che noi stessi abbiamo suggerito.

Noi siamo d'accordo che si debba impedire la speculazione; ma possiamo anche correre il rischio che qualche emigrante, se ritorna al paese con la silicosi e si voglia fare la casa, aspetti tre anni perchè venga fatta la legge.

D E L P A C E . E poi, magari, la casa la compra il milionario!

A R T I O L I . Ho fatto queste considerazioni per dire che, malgrado il nostro sforzo teso a migliorare il provvedimento in una misura che potesse a nostro parere aiutarci ad imboccare la strada che fosse rispondente alle reali esigenze, non ci siamo riusciti a sufficienza. Per queste ragioni, noi ci asterremo dalla votazione.

M A Z Z O L I . Il Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi è stato bene individuato nelle sue caratteristiche essenziali. Un ambiente naturale di così rilevante bellezza andava urgentemente difeso. Il motivo per cui il disegno di legge viene approvato in sede deliberante esprime tutta l'urgenza di provvedere affinchè non si verifichino fatti che possano rovinare definitivamente questo Parco.

Il Gruppo democristiano voterà a favore del disegno di legge, perchè le misure adottate varranno ad impedire che processi di degradazione dell'ambiente, per volontà speculativa, possano aver luogo nel tempo, prima che venga approvata la legge per i parchi nazionali.

Se imperfezioni vi possono essere, e le hanno rilevate il Sottosegretario per la parte del Governo e alcuni componenti della Commissione, nondimeno l'approvazione del provvedimento raggiunge il fine principale di isti-

tuire il Parco e di impedire che avvengano fenomeni che possano danneggiare irrimediabilmente un ambiente naturale di particolare importanza.

Sono sorte delle questioni che riguardano l'esistenza o meno di certe istituzioni dello Stato. Penso che sia bene che tali questioni vengano definite, anche se io ho voluto dare questa mattina un giudizio che ancora ritengo valido. Comunque è bene che si chiariscano le conseguenze che ne derivano, affinchè non vengano dibattute in astratto, ma sulla base delle leggi vigenti dello Stato.

La Democrazia cristiana augura al Consiglio di amministrazione del Parco che si possa sollecitamente provvedere, nei tempi che sono necessari, ad approvare la legge quadro, per salvare questo incantevole ambiente delle nostre Alpi.

P I S T O L E S E . A nome del mio Gruppo dichiaro l'astensione dal voto su questo provvedimento legislativo, pur concordando sull'opportunità e sulla necessità di aderire all'istituzione del Parco delle Alpi bellunesi.

Le ragioni le ho illustrate quando ho parlato a proposito dell'articolo 2. Noi riteniamo che sia stato reso troppo politico il Consiglio di amministrazione, mentre esso dovrebbe essere impostato su basi tecniche. Le nostre ragioni, in sostanza, sono decisamente inverse nei confronti di quelle che hanno portato all'astensione da parte del Gruppo comunista.

Per quanto riguarda le istituzioni dello Stato, vorrei sottolineare che proprio nella parte finale della legge sono previsti gli stanziamenti a carico dell'Azienda demaniale e del Corpo forestale. Sembra veramente strano che oggi discutiamo se debba esserci la presenza o meno del rappresentante della Azienda demaniale dello Stato, quando i fondi sono stanziati da questi organi.

B A L B O . A nome del Gruppo liberale, dichiaro che voteremo a favore di questo disegno di legge, perchè ci sembra il primo passo in direzione dell'istituzione del Parco, anche se il provvedimento non è perfetto come avremmo voluto.

È necessario comunque far presto e risolvere i problemi nel termini che abbiamo posto.

P O R R O . Mi associo alle considerazioni formulate dal senatore Balbo, ed annuncio, a nome del Gruppo dei senatori del PSDI, il voto favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 20,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT FRANCO BATTOCCHIO